SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 127° — Numero 39

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 17 febbraio 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si invitano i signori abbonati che ancora non hanno rinnovato l'abbonamento per l'anno 1986 a provvedere, senza ulteriore ritardo, a mezzo dei moduli di conto corrente postale personalizzati già inviati.

La spedizione dei fascicoli verrà interrotta agli abbonati che non risulteranno in regola con i versamenti alla data del 28 febbraio 1986.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

Camera dei deputati: Convocazione del Parlamento. . Pag. 3

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 gennaio 1986, n. **26.**

Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia . . . . Pag. 4

LEGGE 12 febbraio 1986, n. **27.**

Revisione degli organici del Corpo degli agenti di custodia e delle vigilatrici penitenziarie . . . . Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1986, n. **28.**

Approvazione del regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali . . . . Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1986.

Scioglimento dell'assemblea generale e del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale n. 17 di Portofino . . . . . Pag. 14

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 14 ottobre 1985.

Modificazioni ai decreti ministeriali 28 aprile 1980 e 13 febbraio 1984 concernenti i programmi e le modalità della prova di idoneità di cui all'art. 4 della legge 7 febbraio 1979, n. 48, istitutiva dell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione. Pag. 15

Ministero della sanità

DECRETO 30 gennaio 1986.

Aggiornamento delle norme tecniche di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, di attuazione della direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione . . . . Pag. 17

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 31 gennaio 1986.

Istituzione del registro nazionale per le varietà della specie Cartamo (Carthamus Tinctorius L.) . . . . Pag. 26

Ministero dei trasporti

DECRETO 3 febbraio 1986.

Proroga del periodo di prova degli esperti per le visite e prove ai mezzi di trasporto in regime di temperatura controllata. Pag. 27

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Ritiro della riserva formulata dall'Italia al momento del deposito dello strumento di ratifica della convenzione sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi militari in caso di pluralità di cittadinanza, fatta a Strasburgo il 6 maggio 1963. Pag. 28

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Sostituzione del commissario liquidatore della società di assicurazioni e riassicurazioni SAER S.p.a., in Roma. Pag. 28

Sostituzione del commissario liquidatore della S.m.a. APAL, in Roma . . . . Pag. 28

Ministero della pubblica istruzione: Autorizzazione all'«Istituto G. Toniolo di studi superiori», in Milano, ad accettare una donazione . . . . Pag. 28

Ministero della sanità: Conferimento di ricompense «Al merito della sanità pubblica» . . . . Pag. 28

Ministero del tesoro:

Modificazioni allo statuto del Banco di Sardegna e della sezione speciale di credito agrario, della sezione autonoma di credito fondiario e della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità Pag. 28

Media dei cambi e dei titoli del 12 febbraio 1986. Pag. 29

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'interno: Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe I^a/*A* vacante nella provincia di Messina . . . . Pag. 31

Ministero della pubblica istruzione:

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università dell'Aquila . . . . Pag. 31

Concorso a tre posti di aiuto bibliotecario presso l'Università di Udine . . . . Pag. 32

Concorso a due posti di bidello presso l'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma . . . . Pag. 32

Diario della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di millecentoquindici borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle Università italiane . . . . Pag. 32

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Trento. Pag. 32

Ministero dei trasporti: Modificazione al bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti amministrativi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e riapertura dei termini per la presentazione delle domande. Pag. 33

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Concorso pubblico, per esami, a otto posti di primo ispettore nel ruolo del personale della carriera direttiva degli ispettorati del lavoro, riservato a candidati muniti del diploma di laurea in medicina e chirurgia, da destinare nelle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Campania, Puglia e Sardegna . . . . Pag. 33

Concorso pubblico, per esami, a ventitre posti di primo ispettore nel ruolo del personale della carriera direttiva degli ispettorati del lavoro, riservato a candidati muniti del diploma di laurea in ingegneria, da destinare nelle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria e Sardegna. . . . . Pag. 37

Corte dei conti: Concorso speciale pubblico, per esami, ad otto posti di segretario o di revisore nel ruolo della carriera di concetto da destinare agli uffici con sede in Torino. Pag. 41

Regione Veneto:

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 1 . . . . Pag. 44

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 5 . . . . Pag. 44

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 8 . . . . Pag. 44

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 10 . . . . Pag. 44

Concorso ad un posto di farmacista dirigente - responsabile del settore farmaceutico presso l'unità sanitaria locale n. 21. Pag. 44

Regione Lombardia:

Concorso ad un posto di assistente tecnico (termotecnico) presso l'unità sanitaria locale n. 9 . . . . Pag. 44

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente tecnico (chimico) presso l'unità sanitaria locale n. 9 . . . . Pag. 44

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 75/19 . . . . Pag. 45

Regione Liguria:

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 11 . . . . Pag. 45

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 16 . . . . Pag. 45

Regione Emilia-Romagna:

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 25 . . . . Pag. 45

Concorso pubblico ad un posto di operatore professionale di prima categoria, coordinatore del personale tecnico sanitario (tecnico di radiologia medica) presso l'unità sanitaria locale n. 29 . . . . Pag. 45

Regione Campania: Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 26, riservati alle categorie protette . . . . Pag. 45

Regione Calabria: Concorso a venticinque posti di operatore professionale - infermiere professionale presso il presidio ospedaliero «Scillesi di America» dell'unità sanitaria locale n. 29 . . . . Pag. 46

Fondazione «Clinica del lavoro» di Pavia: Annullamento del concorso ad un posto di assistente presso la divisione di recupero e di rieducazione funzionale del centro medico di riabilitazione di Veruno . . . . Pag. 46

Ospedale «Saverio De Bellis» di Castellana Grotte: Concorso ad un posto di infermiere/a professionale . . . . Pag. 46

Fondazione «Casa sollievo della sofferenza» di San Giovanni Rotondo: Concorso ad un posto di assistente tecnico. Pag. 46

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in seduta comune, per mercoledì 23 aprile 1986, alle ore 10, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente sulla scadenza del termine di cui all'art. 4, terzo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, per il procedimento instaurato davanti alla commissione parlamentare per i procedimenti di accusa n. 342/VIII.

86A1141

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 gennaio 1986, n. **26**.

Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di contribuire alla rimozione delle condizioni di marginalità e di squilibrio socio-economico conseguenti alla particolare collocazione territoriale sono istituite le provvidenze previste dalla presente legge per l'incentivazione ed il rilancio di attività economiche localizzate nei territori delle province di Trieste e Gorizia e concernenti:

a) la produzione industriale, ivi compresa quella attinente al settore edilizio;

b) la ricerca scientifica e tecnologica;

c) i settori della produzione e dei servizi connessi con le attività portuali ed i trasporti esclusi gli istituti di credito e le imprese di assicurazione.

2. Le provvidenze previste dalla presente legge si applicano sino al 31 dicembre 1995.

Art. 2.

1. Nelle province di Trieste e Gorizia si applicano sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni dell'articolo 105 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

2. Nelle provincia di Trieste e per le attività di cui all'articolo 1 si applicano sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni agevolative previste dagli ordini del cessato Governo militare alleato n. 206 del 3 novembre 1950 e n. 66 del 18 aprile 1953, recepite dall'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e già prorogate al 31 dicembre 1985 in forza dell'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito dalla legge 23 febbraio 1982, n. 47.

3. Nella provincia di Gorizia si applica sino al 31 dicembre 1995 l'esenzione dall'imposta locale sui redditi prevista nell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1975, n. 700.

4. Sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1995 le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, modificato dal decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito dalla legge 23 febbraio 1982, n. 47, relativamente alla zona portuale dell'Aussa Corno.

5. Le norme del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1986.

Art. 3.

Una quota fino al venti per cento della consistenza patrimoniale del fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia di cui all'articolo 1 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modificazioni, è riservata al finanziamento della costruzione di alloggi con caratteristiche di edilizia economica e popolare, realizzati anche attraverso il recupero dei centri storici, da parte dei soggetti di cui all'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Tali alloggi, se costruiti in regime di edilizia convenzionata, sono assegnati prioritariamente, in proprietà o in locazione, ai dipendenti delle imprese operanti nei settori di cui all'articolo 1 che prevedano un incremento di posti di lavoro ai sensi del comma 2 dell'articolo 4.

Art. 4.

1. Alle imprese operanti nei territori di cui all'articolo 1 e che fruiscono di sgravi degli oneri sociali è concesso, per la durata di quattro anni a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, uno sgravio aggiuntivo di due punti per ciascuna delle aliquote contributive, assistenziali e previdenziali.

2. In relazione a nuove assunzioni che si verifichino a decorrere dal 1° giugno 1985 fino al 31 dicembre 1991 e che comportino incrementi delle unità effettivamente occupate alla medesima data del 1° giugno 1985 lo sgravio aggiuntivo di cui al precedente comma è concesso in ragione di 7,5 punti per ciascuna delle aliquote contributive, assistenziali e previdenziali. Tale agevolazione è concessa altresì per le assunzioni derivanti da nuove iniziative. Essa è comunque condizionata al mantenimento dell'incremento occupazionale per tutta la durata dell'agevolazione concessa.

3. Alle minori entrate derivanti dallo sgravio degli oneri relativi all'assistenza sanitaria di cui al presente articolo si provvede mediante apposito stanziamento da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale a decorrere dall'anno 1986. Nel medesimo stato di previsione, a decorrere dall'anno 1988, sono altresì iscritte le somme occorrenti sulla base degli importi risultanti dai rendiconti annuali, per il rimborso all'INPS delle minori entrate derivanti dalla concessione dello sgravio degli oneri previdenziali previsto dai precedenti commi.

Art. 5.

A decorrere dal 1° gennaio 1986 sono soggetti al pagamento in misura fissa delle imposte di registro e di trascrizione ipotecaria e sono altresì esenti dall'imposta sull'incremento di valore degli immobili gli atti ed i contratti concernenti operazioni immobiliari, nelle quali siano parte per il perseguimento dei loro fini istituzionali:

1) l'ente zona industriale di Trieste (EZIT);

2) i consorzi per lo sviluppo delle zone industriali di Gorizia e di Monfalcone;

3) il consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste costituito con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102.

Art. 6.

Per i fini previsti dall'articolo 1 della presente legge:

a) la dotazione del fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia di cui all'articolo 1 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, è elevata di lire dieci miliardi per l'anno 1985, di lire venti miliardi per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988 e di lire trenta miliardi per l'anno 1989; tale incremento è destinato ai settori di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* dell'articolo 1 della presente legge e, nel loro ambito, con preferenza per le iniziative che comportino l'introduzione di innovazioni ad alta tecnologia, il trasferimento nella produzione di nuovi risultati della ricerca o quelle che incrementino l'occupazione;

b) la dotazione del fondo destinato alle esigenze di Trieste di cui all'articolo 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, consolidato con la legge 6 dicembre 1971, n. 1114, e la legge 18 luglio 1980, n. 373, è elevata di lire nove miliardi per l'anno 1985, di lire quindici miliardi per l'anno 1986, di lire venti miliardi per l'anno 1987 e di lire ventinove miliardi per l'anno 1988 e di lire trenta miliardi per ciascuno degli anni dal 1989 al 1995. La dotazione complessiva del fondo è destinata almeno per il 50 per cento, a partire dal 1986, ad interventi direttamente finalizzati ai settori di cui all'articolo 1 della presente legge. Per la predisposizione del piano di utilizzo del fondo previsto dall'articolo 3 della legge 18 luglio 1980, n. 373, la Commissione prevista dall'articolo 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, acquisisce il parere degli enti locali ed economici della provincia, nonché delle organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro. L'intervento a favore delle imprese avviene secondo criteri e priorità fissati nel piano con particolare riguardo alle piccole e medie imprese comprese quelle cooperative ed artigiane;

c) la dotazione del fondo destinato al finanziamento di interventi per la promozione dell'economia della provincia di Gorizia di cui all'articolo 5, quarto comma, della legge 27 dicembre 1975, n. 700, è incrementata di lire due miliardi per l'anno 1985, di lire sei miliardi per l'anno 1986, di lire sette miliardi per l'anno 1987 e di lire dieci miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1995. L'attività del fondo è prorogata a tutto il 31 dicembre 1995.

Art. 7.

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, è aggiunto il seguente comma:

«Per il perseguimento degli scopi istituzionali è attribuito al consorzio un fondo di dotazione di lire cinque miliardi per l'anno 1985, incrementato di lire dieci miliardi per l'anno 1986, di lire ventinove miliardi per l'anno 1987, di lire ventisei miliardi per l'anno 1988 e di lire 15 miliardi per l'anno 1989. A valere sul predetto fondo un importo complessivamente non superiore a lire dieci miliardi può essere destinato alle spese di gestione del consorzio stesso».

2. Dopo la lettera *o)* dell'articolo 14, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, è aggiunta la seguente:

«*p)* promuovere o partecipare alla costituzione ed entrare a far parte di consorzi costituiti, anche in forma di società per azioni, o di società di imprese nazionali ed internazionali, che abbiano come fine lo sviluppo delle attività di ricerca scientifica e di ricerca applicata in materia di tecnologie fortemente innovative; la relativa autorizzazione è concessa, in via preventiva, dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Ministro del tesoro».

3. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, è aggiunto il seguente comma:

«Il consorzio può affidare, in tutto o in parte, in concessione a società a prevalente partecipazione pubblica, diretta o indiretta, le attività di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *e)* ed *f)* del precedente secondo comma».

4. È abrogato il secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102. Del collegio dei revisori dei conti, previsto dall'articolo 16 del medesimo decreto, fa parte un rappresentante del Ministero del tesoro. La vigilanza del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica nei riguardi del consorzio di cui al medesimo articolo 12 si esplica, nei casi che saranno stabiliti dallo statuto del consorzio stesso, secondo procedure che prevedano anche l'istituto del silenzio-assenso. Le disposizioni previste dal secondo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, sono estese al direttore generale ed ai dirigenti responsabili di servizio del consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste.

5. Il consiglio di amministrazione del consorzio di cui al precedente comma è composto da:

a) il presidente nominato con decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentita la regione Friuli-Venezia Giulia;

b) un rappresentante della regione Friuli-Venezia Giulia;

c) un rappresentante del comune di Trieste;

d) un rappresentante della provincia di Trieste;

e) un rappresentante della comunità montana del Carso;

f) due membri eletti dall'assemblea dei soci del consorzio;

g) due membri eletti dal consiglio regionale della regione Friuli-Venezia Giulia con voto limitato;

h) un rappresentante delle organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori e un rappresentante delle organizzazioni sindacali più rappresentative dei datori di lavoro.

6. Il presidente del comitato tecnico-scientifico partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione del consorzio con voto consultivo. Tutti i componenti del consiglio di amministrazione del consorzio debbono essere scelti tra esperti riconosciuti in materia di programmazione economica, di programmazione della ricerca, di amministrazione pubblica e di promozione industriale.

7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste presenta al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica le proposte di modifica al vigente statuto necessarie per adeguarne la struttura ai nuovi compiti ad esso attribuiti. Per l'approvazione delle modifiche statutarie si applica l'ultimo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102.

Art. 8.

1. Per l'acquisizione delle aree del comprensorio per l'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste, di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, si applicano, in deroga all'articolo 17 del codice civile, le disposizioni previste per le università dall'articolo 11, ottavo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, in relazione all'articolo 38, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 641.

2. Il consorzio di cui al precedente articolo 7, sentita la comunità montana del Carso, predispone un programma per la progressiva acquisizione dei terreni prevedendo anche la loro graduale utilizzazione, in conformità agli strumenti urbanistici del comune di Trieste.

Art. 9.

1. All'articolo 5 della legge 11 febbraio 1958, n. 73, è aggiunto il seguente comma:

«Per il perseguimento degli scopi istituzionali è attribuito all'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste un fondo di dotazione di lire quattro miliardi per l'anno 1985».

2. All'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste si applicano, con riferimento alla promozione e alla partecipazione alla costituzione ed altresì all'ingresso in consorzi costituiti, anche in società per azioni o di società di imprese nazionali e internazionali, che abbiano come fine lo sviluppo delle ricerche e delle prospezioni geofisiche e i servizi ad esse attinenti, le norme di cui al comma 2 del precedente articolo 7. La relativa autorizzazione è concessa dal Ministro della pubblica istruzione, sentiti il Ministro del tesoro e il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

Art. 10.

1. Per favorire lo sviluppo della ricerca a livello internazionale dell'Università degli studi di Trieste, per l'attuazione di programmi edilizi e l'acquisizione di attrezzature didattiche e scientifiche è autorizzata la spesa di lire 25 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1985 e 1986 e lire 5 miliardi per l'esercizio 1987. Nell'ambito di tale stanziamento una somma sino a 5 miliardi di lire è destinata a programmi di ricerca. I programmi di ricerca sono approvati dal senato accademico e realizzati in cooperazione con università straniere, anche mediante borse di studio da utilizzare all'estero in regime di reciprocità.

2. L'Università degli studi di Trieste istituisce, nella provincia di Gorizia, anche in deroga alle norme relative all'ubicazione territoriale, il corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche della facoltà di scienze politiche, nonchè la scuola diretta a fini speciali di amministrazione e controllo aziendale.

3. Vengono riconosciuti a tutti gli effetti i titoli rilasciati dall'«International school of Trieste». Il riconoscimento dei titoli è subordinato all'accertamento della conoscenza della lingua italiana da parte dei candidati mediante prova d'esame.

4. Presso la Scuola internazionale superiore di studi avanzati è istituito, ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, un laboratorio interdisciplinare di scienze naturali e umanistiche. Per l'attività di studio e di ricerca del laboratorio alla Scuola possono essere assegnati, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, nell'ambito delle complessive dotazioni organiche, posti di professore di ruolo, destinati a scienziati stranieri, fuori della quota prevista dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e secondo le modalità indicate dal medesimo articolo. La Scuola può inoltre

chiamare, con contratto quinquennale e per periodi non superiori al quadrimestre per anno, docenti e ricercatori stranieri in qualità di professori visitatori nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio universitario nazionale.

5. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione emana, con proprio decreto, le norme di attuazione del presente articolo.

Art. 11.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta al Parlamento ogni tre anni, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, una relazione sull'utilizzo e sugli effetti delle provvidenze di cui alla legge stessa.

Art. 12.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge nel quadriennio 1985-1988, valutati in lire 40 miliardi per l'anno 1985, in lire 80 miliardi per l'anno 1986, in lire 100 miliardi per l'anno 1987 e in lire 116 miliardi per l'anno 1988, ivi compresi quelli derivanti dalle minori entrate, stimate in lire 10 miliardi annui, connesse alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 2 e 5, nonchè gli oneri derivanti dagli sgravi contributivi, assistenziali e previdenziali di cui all'articolo 4, stimati rispettivamente, in ragione d'anno, in lire 9 miliardi e in lire 12 miliardi, si provvede, relativamente all'anno 1985, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo e, relativamente agli anni dal 1986 al 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, allo stesso capitolo 9001 dello stato di previsione del predetto Ministero per l'anno 1986, utilizzando lo specifico accantonamento «Rilancio dell'economia nelle province di Trieste e Gorizia».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 gennaio 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ALTISSIMO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

NOTE

Nota all'art. 2, primo comma:

L'art. 105 del D.P.R. n. 218/1978 così dispone:

«L'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta alla metà, nei confronti delle imprese che si costituiscono in forma societaria nei territori indicati all'art. 1 per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori stessi, per dieci anni dalla loro costituzione, fermo restando il disposto degli articoli 101 e 102.

L'aliquota dell'uno per cento relativa all'imposta di registro per le fusioni di società di qualunque tipo di cui all'art. 7, primo comma, della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è ridotta allo 0,50 per cento se la fusione avviene tra società che hanno sede ed operano nei territori di cui all'art. 1, ovvero se il conferimento è fatto da un'impresa o società, che ha sede ed opera in tali territori, ad una società che ha sede ed opera nei territori stessi».

Nota all'art. 2, secondo comma:

L'art. 29 del D.P.R. n. 601/1973, recante disciplina delle agevolazioni tributarie, così dispone:

«Art. 29 (*Agevolazioni per la provincia di Trieste*). — Nei territori della provincia di Trieste nei quali attualmente sono in vigore le agevolazioni fiscali stabilite dagli ordini del cessato Governo militare alleato n. 206 del 3 novembre 1950, n. 66 del 18 aprile 1953, e successive modificazioni e integrazioni, prorogati dalla legge 21 aprile 1969, n. 163, si applica la esenzione decennale dall'imposta locale sui redditi.

L'esenzione è concessa in base ai presupposti e alle condizioni fissate dai provvedimenti agevolativi indicati nel precedente comma».

La proroga delle agevolazioni previste dall'art. 29 del D.P.R. n. 601/1973 era stata fissata in primo momento al 31 dicembre 1981 dall'art. 2, primo comma, del D.L. 28 febbraio 1981, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1981, n. 163, e successivamente al 31 dicembre 1985 dal terzo comma dell'art. 1 del D.L. n. 790/1981 (per l'argomento del D.L. n. 790/1981 v. nelle note all'art. 2, quarto comma).

Nota all'art. 2, terzo comma:

L'art. 4 della legge n. 700/1975 (Modifiche alla legge 1° dicembre 1948, n. 1438, istitutiva del regime agevolativo per la zona di Gorizia), così dispone:

«I redditi delle nuove imprese artigiane e industriali che si costituiscono nei territori di cui all'art. 1 della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, entro il 1985, sono esenti dall'imposta locale sui redditi per dieci anni. La stessa agevolazione si applica anche ai redditi derivanti dall'ampliamento e dalla trasformazione degli impianti esistenti».

Note all'art. 2, quarto comma:

— Il testo dell'art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, recante disciplina delle agevolazioni tributarie, è il seguente:

«Art. 30. — Le imprese artigiane e industriali che operano nelle zone del Centro-sud riconosciute depresse ai sensi dell'art. 8 dei commi quarto e quinto dell'art. 12 della legge 22 luglio 1966, n. 614, sono esenti dall'imposta locale su redditi per dieci anni alle condizioni e nei limiti di cui alla legge stessa e successive modificazioni.

Nei territori del Polesine, in quelli del comune di Monfalcone, della zona portuale Aussa Corno e dei comuni di San Canziani d'Isonzo e Staranzano e in quelli dei comuni di Ancona e di Falconara Marittima, che fruiscono attualmente di agevolazioni fiscali rispettivamente in base alla legge 20 dicembre 1961, n. 1427, alla legge 16 dicembre 1961, n. 1525, prorogata e integrata dalla legge 10 giugno 1969, n. 317 e all'art. 38 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, l'esenzione prevista nel primo comma si applica, in quanto compatibile con le disposizioni delle leggi stesse, in base ai presupposti e alle condizioni da queste stabilite».

— L'ottavo comma dell'art. 1 del D.L. n. 790/1981, recante, fra l'altro, ulteriore proroga delle agevolazioni fiscali a favore delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976, dei territori della provincia di Trieste e delle zone depresse del centro-nord, così dispone:

«L'esenzione decennale dall'imposta locale sui redditi, prevista dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, continua ad applicarsi a favore delle imprese artigiane ed industriali, che siano state ricostruite totalmente o parzialmente e rimane sospesa dal momento dell'evento distruttivo o per tutto il periodo di inutilizzo e ricomincia a decorrere dalla data di ripresa dell'attività produttiva».

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 1 della legge n. 908/1955 v. nella nota all'art. 6, primo comma, lettera *a*).

— I soggetti indicati nell'art. 18 della legge n. 457/1978, recante norme per l'edilizia residenziale, sono: 1) gli enti pubblici che intendano costruire abitazioni da assegnare in proprietà a cooperative edilizie a proprietà individuale; 2) le imprese di costruzione, i privati che intendano costruire la propria abitazione; 3) i comuni che intendano costruire abitazioni da assegnare in locazione; 4) gli istituti autonomi per le case popolari che intendano costruire abitazioni da assegnare in locazione; 5) le cooperative edilizie a proprietà indivisa.

Nota all'art. 5:

Per l'argomento del D.P.R. n. 102/1978 v. nella nota all'art. 7.

Nota all'art. 6, primo comma, lettera a):

Il testo dell'art. 1 della legge n. 908/1955 è il seguente:

«Art. 1 (*Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia*). — È costituito un Fondo di rotazione destinato a promuovere iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia.

Affluiscono al Fondo:

a) le somme disponibili sul Fondo E.R.P. triestino e le quote di ammortamento per capitale ed interessi relative ai mutui accordati sul Fondo stesso:

b) le somme disponibili presso la Sezione prestiti del Governo militare alleato e le quote d'ammortamento per capitale ed interessi sui mutui accordati dal Governo anzidetto e non convertiti in contributi a fondo perduto;

c) le quote di ammortamento per capitale ed interessi sui mutui accordati sul Fondo incremento edilizio, istituito con Ordine del Governo militare alleato n. 26 del 7 febbraio 1951;

d) le quote d'ammortamento per capitale ed interessi sui mutui da concedersi ai sensi della presente legge;

e) le somme derivanti da recuperi od estinzioni anticipate dei mutui;

f) l'importo di cinque miliardi di lire che il Ministero del tesoro concede al Fondo in dotazione».

Nota all'art. 6, primo comma, lettera b):

L'art. 70 della legge costituzionale n. 1/1963, così dispone:

«Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge della Repubblica, i poteri di amministrazione del commissario generale del Governo per il territorio di Trieste — esclusi quelli spettanti al prefetto e quelli trasferiti alla regione — saranno esercitati dal commissario del Governo nella regione. Al commissario del Governo nella regione sono inoltre devolute le attribuzioni indicate nella legge 27 giugno 1955, n. 514 e successive proroghe, per la gestione dei fondi di bilancio destinati alle esigenze del predetto territorio.

Il fondo destinato per l'esercizio 1962-63 alle esigenze del territorio di Trieste, dedotto l'ammontare della spesa sostenuta annualmente per il personale assunto dal Governo militare alleato, in relazione alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, è consolidato per dieci esercizi a decorrere dal 1962-63

Il commissario del Governo nella regione ripartisce i fondi di sua competenza, su parere conforme di una commissione composta del sindaco di Trieste, del presidente della provincia di Trieste e di cinque consiglieri regionali eletti nella circoscrizione di Trieste e nominati dal Consiglio regionale con voto limitato.

Alla stessa commissione il commissario del Governo potrà chiedere pareri non vincolanti per le sue attribuzioni amministrative in ordine al territorio di Trieste.

Con legge della Repubblica, entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto, saranno emanate norme per l'istituzione dell'ente del porto di Trieste e per il relativo ordinamento».

Successivamente l'articolo unico della legge 24 giugno 1966, n. 512, ha così disposto:

«*Articolo unico.* — Il fondo consolidato per le esigenze del territorio di Trieste previsto dal comma secondo dell'art. 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, può essere destinato — previo parere della commissione prevista dal terzo comma dell'art. 70 della legge medesima — per non più di un terzo all'esecuzione di programmi da realizzarsi in più anni finanziari e, comunque, non oltre il termine di durata del fondo stesso.

Il commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia per l'attuazione dei programmi di cui al comma precedente può assumere impegni anche a carico degli anni finanziari successivi a quello in corso e, comunque, non oltre il 1971, nei limiti indicati nello stesso precedente comma».

Successivamente la legge n. 1114/1971 ha così disposto:

«Art. 1. — Alla scadenza del decennio previsto dall'art. 70, secondo comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, il fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste rimane consolidato per un ulteriore periodo di anni 10.

Alla ripartizione dei fondi di propria competenza, nei limiti degli appositi stanziamenti iscritti nei bilanci delle amministrazioni interessate, provvede il commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia, su parere conforme di una commissione costituita nei modi indicati nell'art. 70, terzo comma, della suddetta legge costituzionale.

Per la utilizzazione delle somme stanziate sul fondo di cui al primo comma del presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella legge 24 giugno 1966, n. 512. Il termine del 1971, cui tali disposizioni si riferiscono, è sostituito con il nuovo termine di durata del fondo.

Art. 2. — All'onere di 9.700 milioni, relativo all'esercizio 1971, derivante dalla presente legge, si provvede quanto a milioni 4.850 con utilizzo del fondo iscritto al capitolo 3524 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto esercizio e quanto a milioni 4.850 a carico del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1971.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Il testo della legge n. 373/1980, recante «Ulteriore proroga a rifinanziamento del fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste, istituito con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è il seguente:

«Art. 1. — Il fondo destinato alle esigenze di Trieste, di cui al secondo comma dell'art. 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, ulteriormente consolidato per dieci anni con la legge 6 dicembre 1971, n. 1114, viene consolidato alla scadenza, per un ulteriore periodo di anni 15.

La dotazione del fondo di cui al presente articolo viene elevata, a decorrere dall'anno finanziario 1980, a lire 30 miliardi annui.

Art. 2. — Dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'esecuzione delle opere pubbliche di competenza degli enti locali territoriali, dei loro consorzi nonché di altri enti pubblici ed al cui finanziamento totale o parziale si provveda con fondi di cui all'articolo precedente, si applicano le disposizioni emanate in materia dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Restano salve le disposizioni per l'esecuzione di opere pubbliche di competenza dell'Ente autonomo del porto di Trieste previste dall'art. 3 della legge 14 marzo 1977, n. 73, e dal decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1978, n. 714.

Art. 3. — Con effetto dall'esercizio 1980, la quota che ai sensi della legge 24 giugno 1976, n. 512, puo essere impegnata per contributi pluriennali è elevata da un terzo al 60 per cento.

I contributi pluriennali vengono stabiliti secondo un piano complessivo di utilizzazione dei fondi, formulato dalla commissione di cui all'art. 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1.
Il piano fissa le priorità degli interventi da effettuare e delle opere da realizzare.
Il piano è reso pubblico e può essere rivisto annualmente.

Art. 4. — All'onere di lire 20.300 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Nota all'art. 6, primo comma, lettera c):

L'art. 5 della legge n. 700/1975 (per l'argomento della legge v nella nota all'art. 2, terzo comma) stabilisce che:

«Per tutta la durata della presente legge è riconosciuta alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia la facoltà di riscuotere un diritto di prelievo sui contingenti di cui alla tabella *A* allegata alla presente legge.

La misura del diritto di cui al precedente comma sarà determinata con decreto del Ministro per l'industria, commercio e artigianato di concerto con il Ministro per le finanze, su motivata proposta, della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia integrata ai sensi del quinto comma del presente articolo. Il diritto non potrà determinarsi in misura superiore al 50 per cento dell'ammontare dei tributi non applicati.

All'accertamento ed alla riscossione del diritto di cui al primo comma provvede la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia sulla base della determinazione dell'ammontare dei tributi non applicati su ciascuna operazione eseguita dalla dogana di Gorizia secondo le modalità stabilite dal Ministro per le finanze.

I proventi del diritto di cui sopra affluiranno ad un fondo destinato esclusivamente al finanziamento di interventi per la promozione dell'economia della provincia di Gorizia e per la realizzazione di infrastrutture socio-economiche.

Alla gestione del fondo secondo le destinazioni previste dal comma precedente, provvede la giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia integrata a norma dell'ultimo comma dell'art. 3 e da un rappresentante della regione Friuli-Venezia Giulia.

Le spese di amministrazione del detto fondo sono a carico della camera di commercio, industria, artigianato a agricoltura di Gorizia.

Il bilancio del fondo costituisce un allegato al bilancio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia.

Per i prodotti di cui alla tabella *A* che non siano già soggetti a disciplina in sede nazionale, il comitato provinciale dei prezzi di Gorizia, ove richiesto dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, integrata a norma del precedente quinto comma, fisserà i prezzi massimi di vendita».

Nota all'art. 7:

Si riportano qui di seguito le disposizioni del D.P.R., n. 102/1978 (Costituzione e funzionamento del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste) citate o modificate dal presente articolo, integrate con le modifiche:

«Art. 12. — È costituito un consorzio obbligatorio, avente personalità giuridica di diritto pubblico, per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste.

La scelta del sito, la delimitazione dell'insediamento nonché le norme per eventuali ampliamenti verranno precisati nello statuto del consorzio.

Il consorzio è sottoposto alla vigilanza del Ministro incaricato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

Per il perseguimento degli scopi istituzionali è attribuito al consorzio un fondo di dotazione di lire cinque miliardi per l'anno 1985, incrementato di lire dieci miliardi per l'anno 1986, di lire ventinove miliardi per l'anno 1987, di lire ventisei miliardi per l'anno 1988 e di lire quindici miliardi per l'anno 1989. A valere sul predetto fondo un importo complessivamente non superiore a lire dieci miliardi può essere destinato alle spese di gestione del consorzio stesso.

Art. 14. — Il consorzio ha il compito di:

1) promuovere e adottare i provvedimenti occorrenti per la creazione e lo sviluppo entro il comprensorio di laboratori e istituti di ricerca scientifica e tecnologica a carattare applicativo e finalizzato, pubblici e privati, nazionali comunitari, esteri e internazionali connessi con gli interessi economici e sociali del territorio. La ricerca da svolgere nei suddetti laboratori e istituti deve avere come finalità il miglioramento dei servizi e l'incremento delle attività economiche che interessano particolarmente la regione Friuli-Venezia Giulia, con riguardo anche agli aspetti internazionali della ricerca stessa e con particolare riferimento alle limitrofe regioni europee e alla collaborazione con i Paesi in via di sviluppo;

2) coordinare e regolamentare l'attività che si svolge nel comprensorio per ciò che attiene all'uso dei beni dell'ente e dei servizi posti a disposizione delle unità di ricerca;

3) amministrare i fondi e i proventi assegnatigli.

A tale scopo il consorzio ha la facoltà di:

a) promuovere l'espropriazione di fondi, fabbricati ed altri beni situati nel comprensorio sia a favore proprio sia a favore dei richiedenti;

b) acquistare fondi, fabbricati ed altri beni, sia in proprio sia a favore dei richiedenti, quando l'espropriazione non sia ritenuta opportuna;

c) provvedere a quanto occorre per il conseguimento della concessione per uso proprio o di terzi di terreni demaniali necessari allo sviluppo del comprensorio;

d) vendere o locare fondi, fabbricati od altri beni;

e) predisporre progetti, preventivi e piani per l'ordinato sviluppo del comprensorio;

f) provvedere alla costruzione di opere, impianti, strade, fognature, all'installazione dei servizi di energia elettrica, gas, acqua e alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei medesimi;

g) esigere diritti, canoni, compensi per servizi fruiti dalle unità di ricerca o centri sperimentali per l'uso di impianti del consorzio;

h) provvedere mediante speciali convenzioni alla sorveglianza e ai vari servizi del comprensorio;

k) contrarre mutui;

i) concedere, secondo le proprie disponibilità, contributi e sovvenzioni agli interessati all'attività di ricerca;

l) compiere tutti gli atti necessari per la più efficace utilizzazione, gestione e sviluppo del comprensorio;

m) provvedere alla compilazione di norme tecniche di carattere generale, attinenti all'esercizio delle attività di ricerca sperimentali nell'ambito del comprensorio;

n) raccogliere, elaborare, pubblicare e diffondere dati, notizie e risultati concernenti l'attività del comprensorio;

o) costituire, se del caso, commissioni di studio di particolari problemi riguardanti la vita e lo sviluppo del comprensorio;

p) *promuovere o partecipare alla costituzione ed entrare a far parte di consorzi costituiti anche in forma di società per azioni, o di società di imprese nazionali ed internazionali, che abbiano come fine lo sviluppo delle attività di ricerca scientifica e di ricerca applicata in materia di tecnologie fortemente innovative; la relativa autorizzazione è concessa, in via preventiva, dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Ministro del tesoro.*

Nessuna zona nell'interno del comprensorio costituente l'area scientifica e tecnologica può essere usata per scopi diversi dalla ricerca e dalle attività ad essa connesse.

Il consorzio può affidare, in tutto o in parte, in concessione a società a prevalente partecipazione pubblica, diretta o indiretta, le attività di cui alle lettere a), b), c), e) *ed* f) *del precedente secondo comma.*

Art. 16. — Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, dovrà essere presentato per l'approvazione al Ministro incaricato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica lo statuto del consorzio, nel quale dovranno essere precisati compiti, organi e modalità di funzionamento dell'ente e relativo patrimonio.

In particolare quali organi del consorzio saranno previsti: l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione, il comitato scientifico, il consiglio degli utenti, il presidente del consorzio, il direttore generale, il collegio dei revisori dei conti, del quale ultimo farà parte un rappresentante del Ministero del tesoro (*comma abrogato*).

Lo statuto sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro incaricato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministro del tesoro.

Art. 17, secondo comma: Al consorzio e agli enti operanti nell'area per la ricerca scientifica e tecnologica si applicano le norme dell'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, relative ai contratti a termine».

Note all'art. 8, primo comma:

— Per il testo dell'art. 12 del D.P.R. n. 102/1978 vedi nella nota all'art. 7 che precede.

— L'ottavo comma dell'art. 11 del D.L. n. 580/1973, recante misure urgenti per l'Università, prevede che per l'autorizzazione all'acquisto di edifici si applichi la norma di cui all'art. 38, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 641. L'ultimo comma dell'art. 38 della legge n. 641/1967 stabilisce che l'autorizzazione all'acquisto di aree sia data alle Università ed alle istituzioni di cui all'art. 42 (istituti universitari statali, istituti scientifici universitari statali con ordinamento speciale, anche per le cliniche universitarie e per quelle ubicate in reparti ospedalieri clinicizzati, e per gli edifici destinati agli impianti sportivi, collegi universitari e case dello studente annessi alle Università, ed altri servizi assistenziali o sanatoriali universitari anche consorziali, e osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici statali) dal prefetto senza limiti di valore.

Nota all'art. 9, primo comma:

L'art. 5 della legge n. 73/1958 (Provvedimenti per l'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste), come integrato dal presente decreto, è così formulato:

«L'Osservatorio provvede al proprio funzionamento:

a) con le eventuali rendite del proprio patrimonio;

b) con il contributo dello Stato di cui all'art. 11 a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione;

c) con gli eventuali proventi delle proprie attività;

d) con i fondi provenienti da lasciti, donazioni, sovvenzioni e contributi di enti o di privati.

Per il perseguimento degli scopi istituzionali è attribuito all'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste un fondo di dotazione di lire quattro miliardi per l'anno 1985.

Note all'art. 10, quarto comma:

— L'art. 20 del D.P.R. n. 102/1978 (per l'argomento del decreto v. nella nota all'art. 7) così dispone:

«Art. 20. — La Scuola ha lo scopo di contribuire a promuovere lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica, preparando laureati alla ricerca avanzata, pura ed applicata e all'insegnamento universitario nel settore delle discipline fisiche e della matematica, specialmene per i provenienti dai Paesi in via di sviluppo. A tal fine la Scuola promuove opportune forme di collegamento tra gli istituti di ricerca avanzata nazionali o internazionali, l'Università degli studi di Trieste e la regione. La Scuola potrà eventualmente estendere la propria attività in altri settori culturali».

— L'art. 4 del D.P.R. n. 382/1980 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione, nonché sperimentazione organizzativa e didattica), così dispone:

«Art. 4. — Assegnazione di posti di professore ordinario per le chiamate di studio stranieri. Il Ministro della pubblica istruzione, su richiesta delle facoltà e su parere del Consiglio universitario nazionale, può riservare una percentuale di posti di professore ordinario non superiore al cinque per cento della dotazione organica di ogni singola facoltà, alle proposte di chiamata diretta, da parte delle facoltà, di studiosi eminenti di nazionalità non italiana che occupino analoga posizione in Università straniere.

La proposta di chiamata deve essere adottata con la maggioranza dei due terzi dei professori ordinari del consiglio di facoltà, che si pronuncia sulla qualità scientifica dello studioso. La proposta è accompagnata da una motivata relazione che illustra la figura scientifica del canditato. Il Ministro della pubblica istruzione dispone l'assegnazione del posto e la nomina del professore con proprio decreto, determinando la relativa classe di stipendio corrispondente sulla base dell'anzianità di docenza e di ogni altro elemento di valutazione.

I posti di professore ordinario assegnati ai sensi del presente articolo sono recuperati in caso di rinuncia, trasferimento o cessazione dal servizio dei loro titolari.

Restano in vigore le norme che regolano l'ammissione dei cittadini stranieri ai concorsi ai posti di ruolo di professore universitario».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2912):

Presentato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ALTISSIMO) il 24 maggio 1985.

Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 4 luglio 1985, con pareri delle commissioni I, II, IV, VI, VIII, IX, X, XII e XIII

Esaminato dalla V commissione, in sede referente, il 1° agosto 1985, 2 ottobre 1985.

Assegnato nuovamente alla V commissione, in sede legislativa, il 20 novembre 1985.

Esaminato dalla V commissione, in sede legislativa, il 27 novembre 1985 e approvato il 4 dicembre 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1617):

Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede referente, il 7 gennaio 1986, con pareri delle commissioni 1ª, 6ª, 7ª, 8ª, 10ª e 11ª.

Esaminato dalla 5ª commissione il 15 gennaio 1986.

Relazione scritta annunciata il 21 gennaio 1986 (atto n. 1617/*A* - relatore: sen. CASTIGLIONE).

Esaminato in aula e approvato il 23 gennaio 1986.

86G0129

LEGGE 12 febbraio 1986, n. 27.

Revisione degli organici del Corpo degli agenti di custodia e delle vigilatrici penitenziarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'organico del ruolo degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1981, n. 773, è stabilito come segue:

appuntati e guardie n. 19.844.

Art. 2.

L'organico delle vigilatrici penitenziarie di cui alla legge 26 aprile 1982, n. 215, è stabilito come segue:

vigilatrici penitenziarie capo n. 32;

vigilatrici penitenziarie superiori n. 130;

vigilatrici penitenziarie n. 1.832.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 23.000.000.000 in ragione d'anno per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

NOTE

Nota all'art. 1:

La legge n. 773/1981 reca: «Revisione dell'organico del Corpo degli agenti di custodia». Il testo dell'art. 1 di detta legge, prima della modifica di organico degli appuntati e delle guardie prevista dal presente articolo, era il seguente:

«Art. 1 — L'organico dei sottufficiali, degli appuntati e delle guardie del Corpo degli agenti di custodia di cui all'art. 1 della legge 26 giugno 1980, n. 304, è stabilito come segue:

marescialli maggiori	264
marescialli capi	336
marescialli ordinari	387
brigadieri e vice brigadieri	2.410
appuntati e guardie	18.844
Totale . . .	22.241

Gli organici di cui alla presente legge vengono raggiunti in un biennio secondo la progressione di cui alla tabella allegata alla presente legge».

Nota all'art. 2:

La legge n. 215/1982 reca: «Revisione dell'organico e dell'inquadramento economico delle operaie qualificate con qualifica di vigilatrice penitenziaria». L'art. 1 di tale legge, prima della modifica di organico delle vigilatrici penitenziarie prevista dal presente articolo, così disponeva:

«Art. 1. — La dotazione organica degli operai degli istituti di prevenzione e di pena di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, modificato dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e dal decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, convertito in legge, con modificazioni, con legge 10 giugno 1978, n. 271, è incrementata di 872 unità riservate alle vigilatrici penitenziarie, di 65 unità riservate alle vigilatrici penitenziarie superiori e di 16 unità riservate alle vigilatrici penitenziarie capo».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2654):

Presentato dal Ministro di grazia e giustizia (MARTINAZZOLI) l'11 marzo 1985.

Assegnato alla IV commissione (Giustizia), in sede legislativa, l'11 aprile 1985, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla IV commissione e approvato il 24 luglio 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1452):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 24 settembre 1985, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª

Esaminato dalla 2ª commissione il 23 gennaio 1986.

Relazione scritta annunciata il 29 gennaio 1986 (atto n. 1452/*A* - relatore: sen. VASSALLI).

Esaminato in aula e approvato il 7 febbraio 1986.

86G0143

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1986, n. 28.

Approvazione del regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visti l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, di approvazione del relativo regolamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, di approvazione del regolamento per le gestioni affidate ai consegnatari-cassieri delle amministrazioni dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054;

Visto il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 642;

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 gennaio 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

È approvato l'annesso regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, vistato dal proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1986
Atti di Governo, registro n. 58, foglio n. 8

REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE PROVVISTE ED I SERVIZI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA DA PARTE DEL CONSIGLIO DI STATO E DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI.

Art. 1.

I lavori, le provviste ed i servizi che, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, per la loro natura, il Consiglio di Stato ed i tribunali amministrativi regionali potranno eseguire in economia, sempre che la competenza non spetti per legge al Provveditorato generale dello Stato, sono i seguenti:

1) lavori di riparazione, adattamento e manutenzione dei locali demaniali con i relativi impianti, infissi e manufatti adibiti ad uso degli uffici del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, salva la competenza degli uffici del genio civile per i lavoratori di straordinaria manutenzione;

2) lavori ordinari di manutenzione, adattamento e riparazione di locali con i relativi impianti, infissi e manufatti, presi in locazione ad uso dei tribunali amministrativi regionali, nei casi in cui per legge o per contratto le spese siano a carico del locatario;

3) pulizia, illuminazione, riscaldamento, refrigerazione, derattizzazione e disinfestazione;

4) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazioni;

5) acquisto di materiali ed oggetti necessari per l'esecuzione di lavori e servizi;

6) acquisto di generi di cartoleria;

7) rilegatura di libri e pubblicazioni per il Consiglio di Stato e per i tribunali amministrativi regionali;

8) manutenzione ordinaria, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto, acquisto di carburanti e lubrificanti;

9) manutenzione e riparazione di mobili, arredi, attrezzature;

10) installazione, manutenzione, riparazione e modifiche impianti, apparecchiature nonchè acquisto di accessori e parti di ricambio;

11) lavori di stampa, tipografia, litografia, qualora ragioni di urgenza lo richiedano e sia impossibile provvedere direttamente;

12) spese per lavori di traduzione, da liquidare su presentazione di fattura, nonché, eccezionalmente, per lavori di copia, da liquidare parimenti su presentazione di fattura, qualora non possa provvedersi con il personale dipendente;

13) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;

14) spese postali, telefoniche, telegrafiche, di telex ed altri servizi di comunicazione a tariffa pubblica;

15) locazioni di immobili a breve termine, con attrezzature di funzionamento per l'espletamento di concorsi, quando non sia possibile disporre di idonei locali demaniali;

16) spese per l'organizzazione di mostre, congressi, convegni e dibattiti;

17) partecipazione di magistrati e funzionari del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche su temi di interesse per il Consiglio di Stato o per i tribunali amministrativi regionali;

18) spese di rappresentanza per relazioni pubbliche e casuali;

19) spese per la meccanizzazione delle procedure, ivi comprese le spese per le prestazioni di digitazione dei dati eventualmente affidate ad imprese private, qualora a ciò non possa provvedersi con il personale dell'amministrazione;

20) spese per gli accertamenti sanitari nei confronti del personale;

21) spese per l'attuazione di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, nonché per la partecipazione del personale ai corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie;

22) spese per le attrezzature occorrenti per il funzionamento di mense gestite dal personale;

23) spese minute non previste nei precedenti paragrafi sino all'importo di L. 5.000.000.

Per le spese di cui ai numeri 1), 2), 3), 8), 9), 10), 13), 15), 17), 20) e 21) il ricorso alla gestione in economia è ammesso nei casi in cui il relativo importo non sia superiore a lire 150 milioni; per quelle di cui ai numeri 4), 5), 6), 7), 11), 12), 14), 16), 18), 19), 22) e 23) nei casi in cui non sia superiore a lire 100 milioni.

Art. 2.

Le spese di cui all'art. 1 sono disposte per il Consiglio di Stato dal presidente del Consiglio di Stato o dal funzionario delegato, per i tribunali amministrativi regionali dai rispettivi presidenti o dal funzionario delegato, nei limiti dei fondi all'uopo messi a disposizione.

Art. 3.

I lavori, le provviste ed i servizi di cui al precedente art. 1 possono essere eseguiti:

a) in amministrazione diretta;

b) a cottimo fiduciario;

c) con sistema misto, e cioè parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

Art. 4.

Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori ed i servizi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono effettuati da personale dipendente dall'amministrazione, impiegando materiali e mezzi di proprietà o in uso alla medesima.

Sono eseguite altresì in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna, previa richiesta di preventivi con offerte a non meno di tre imprese, salvo il caso che la specialità, la limitata entità o l'urgenza non rendano necessario il ricorso a persona o ad impresa determinata.

Art. 5.

Sono eseguiti a cottimo fiduciario i lavori, servizi e le provviste per i quali si renda necessario, ovvero opportuno, l'affidamento ad imprese.

L'esecuzione è effettuata con l'osservanza delle disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 6.

I preventivi sono richiesti a imprese e devono contenere le condizioni di esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonche la facoltà — per l'amministrazione — di provvedere all'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste, a rischio e pericolo dell'assuntore e di risolvere il rapporto mediante semplice denuncia nei casi in cui l'assuntore venga meno ai patti concordati ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti.

I preventivi devono richiedersi ad almeno tre imprese, eccetto il caso che la specialità o l'urgenza del lavoro, delle provviste e del servizio sia tale da rendere necessario il ricorso ad una determinata persona od impresa; essi devono essere conservati agli atti.

I preventivi possono essere richiesti dall'amministrazione anche sulla base di progetti esecutivi.

L'ordine dei lavori, delle provviste e dei servizi è effettuato mediante lettera o altro atto dell'amministrazione e deve essere accettato per iscritto dall'impresa.

Art. 7.

In caso di ritardo imputabile all'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi si applicano le penali, che devono essere obbligatoriamente stabilite nella lettera o atto di cui all'ultimo comma del precedente art. 6. Inoltre l'amministrazione, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto, ha la facoltà di disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro, della provvista e del servizio a spese dell'impresa medesima, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

Art. 8.

I prezzi indicati nei preventivi di lavoro di cui all'art. 1, sub 1) e 2), devono essere sottoposti al visto di congruità degli organi tecnici, ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 9.

I lavori, le provviste ed i servizi di cui all'art. 1, con esclusione di quelli di cui al n. 14), sono soggetti a collaudo finale.

Il collaudo è eseguito da funzionari od impiegati nominati dall organo competente ovvero eseguito da uffici tecnici qualora occorra specifica competenza.

Se la spesa non supera i cinque milioni di lire, è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata da un funzionario o impiegato nominato dall'organo competente.

In ogni caso, il collaudo e l'accertamento della regolare esecuzione non possono essere effettuati da funzionari od impiegati che abbiano diretto o sorvegliato l'esecuzione dei lavori e delle provviste e lo svolgimento dei servizi.

Art. 10.

Le fatture e le note delle forniture dei servizi non possono essere pagate se non munite del visto di liquidazione del presidente del Consiglio di Stato o di un suo delegato, ovvero del presidente del tribunale amministrativo regionale o, per sua delega, del presidente della sezione staccata.

I documenti di cui al comma precedente devono essere prodotti in originale e copia, di cui uno da allegare al titolo di spesa e l'altra da conservare agli atti, e corredati, qualora trattasi di acquisti, della prescritta presa in carica o bolletta d'inventario ovvero della dichiarazione dell'avvenuta annotazione negli appositi registri per gli oggetti non inventariabili.

Art. 11.

Il presidente del Consiglio di Stato od un suo delegato e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali, dispongono il pagamento delle spese di cui al presente regolamento con ordinativi diretti, ovvero, se le esigenze dell'amministrazione lo richiedano, mediante aperture di credito a favore del consegnatario-cassiere o di funzionari delegati.

Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito si applicano le norme contenute negli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e negli articoli 333 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 12.

È vietato qualsiasi frazionamento dal quale possa derivare l'inosservanza dei limiti di spesa stabiliti dalle precedenti disposizioni. A tal fine si terrà conto di tutte le spese per i lavori, provviste e servizi quando l'appaltatore od il fornitore siano la stessa persona o ditta e le spese riguardino la stessa esigenza.

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
CRAXI

NOTE

Note alle premesse del decreto:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Per il testo del primo comma dell'art. 8 del regio decreto n. 2440/1923 v. nella nota all'art. 1, del regolamento.

— Il D. Legisl. n. 642/1948 reca provvedimenti per accelerare i giudizi presso le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.

— La legge n. 186/1982 reca l'ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.

Nota all'art. 1 del regolamento:

Per l'argomento del R.D. n. 2440/1923 v. nelle premesse del decreto. L'art. 8, primo comma, di tale decreto prescrive che i servizi che per la loro natura debbono farsi in economia siano determinati e retti da speciali regolamenti approvati con decreto reale (ora del Presidente della Repubblica) previo parere del Consiglio di Stato.

Note all'art. 11 del regolamento:

— Per l'argomento del R.D. n. 2440/1923 v. nelle premesse del decreto. Il testo degli articoli 60 e 61 di tale decreto è il seguente:

«Art. 60. — Ogni trimestre, o in quegli altri periodi che fossero stabiliti da speciali regolamenti, e, in ogni caso, al termine dell'esercizio, i funzionari delegati devono trasmettere i conti delle somme erogate, insieme con i documenti giustificativi, alla competente amministrazione centrale per i riscontri che ritenga necessari.

Tali riscontri possono anche essere affidati a uffici provinciali e compartimentali di controllo, mediante decreto ministeriale, da emanarsi di concerto col Ministro delle finanze (ora col Ministro del tesoro per effetto del D. Lgt. 22 giugno 1944, n. 154), e nel quale saranno stabiliti i limiti e le modalità dei riscontri medesimi.

I rendiconti sono trasmessi alla ragioneria centrale, la quale, eseguiti i riscontri contabili ed eseguite le occorrenti registrazioni nelle proprie scritture, ne cura l'invio alla Corte dei conti per la revisione definitiva.

La Corte nell'eseguire i riscontri di sua competenza ha facoltà di limitarli a determinati rendiconti.

Il rendiconto per le aperture di credito di cui al n. 8 dell'art. 56 è reso al termine della fornitura o del lavoro ed è unito agli atti per l'emissione dell'assegno di saldo. È però reso in ogni caso al termine dell'esercizio, se il pagamento del saldo non sia disposto nell'esercizio stesso.

I rendiconti delle spese da pagare all'estero e di quelle per le navi viaggianti fuori dello Stato sono presentati nei modi e termini stabiliti dai regolamenti.

I funzionari che non osservino i termini stabiliti per la presentazione dei conti sono passibili, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari, di pene pecuniarie nella misura e con le modalità da determinarsi dal regolamento, fermo restando l'eventuale giudizio della Corte dei conti ai termini del successivo art. 83.

Art. 61. — Le somme riscosse da funzionari delegati sulle aperture di credito e che non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio possono essere trattenute per effettuare pagamenti di spese esclusivamente riferibili all'esercizio scaduto.

La giustificazione di tali pagamenti è compresa in un rendiconto suppletivo da presentarsi non oltre il 30 settembre, ferme le disposizioni speciali relative alle spese per l'esecuzione di opere pubbliche.

Le somme non erogate alla chiusura del rendiconto suppletivo sono versate in tesoreria.

Al termine dell'esercizio le aperture di credito fatte ai singoli funzionari vengono ridotte alla somma effettivamente prelevata».

— Per l'argomento del R.D. n. 827/1924 v. nelle premesse del decreto. Si trascrivono gli articoli 333 (come sostituito dal D.P.R. 13 dicembre 1965, n. 1684), 336 e 337 di tale decreto:

«Art. 333. — Oltre che nei casi previsti dagli articoli 60 e 61 della legge, il funzionario delegato deve trasmettere i conti delle somme erogate, salve le disposizioni dei regolamenti speciali delle Amministrazioni militari, quando sia esaurita l'apertura di credito o quando cessino le sue facoltà ed anche quando ad esso subentri altro funzionario ai termini del precedente articolo 331.

I rendiconti debbono presentarsi entro i venticinque giorni successivi al termine del periodo cui essi si riferiscono, all'Amministrazione centrale od agli uffici periferici cui spetta, in base alle norme vigenti, di esercitarne il riscontro di competenza.

Tale termine è portato al giorno quarantesimo successivo al trimestre per le prefetture.

I rendiconti devono essere distinti per ciascun capitolo del bilancio e — ove occorra — per ciascun articolo e devono dimostrare le aperture di credito, i titoli estinti e la rimanenza, distintamente per residui e competenza e separatamente per somme prelevabili direttamente dal funzionario e disponibili per pagamenti a terzi.

Per le somme prelevate direttamente deve essere data a parte dimostrazione dei pagamenti effettuati.

I rendiconti vengono corredati:

a) degli ordinativi estinti;

b) delle quietanze di entrata di cui al successivo art. 495 ed all'art. 61 della legge;

c) di tutti i documenti necessari a giustificare la regolarità delle varie erogazioni.

Art. 336. — Ove si tratti di spese che ricorrono periodicamente, le somme che il funzionario delegato giustifichi di aver pagato con quelle da lui prelevate in proprio dall'apertura di credito possono venirgli rimborsate con ordinativo diretto a reintegrazione dell'apertura stessa, sino all'ultimo periodo dell'anno nel quale ha luogo il saldo finale.

Art. 337. — Quando i rendiconti non siano presentati nei termini stabiliti dagli articoli 333, 334 e 335 e ciò non dipenda da forza maggiore, a coloro che sono tenuti a presentarli può applicarsi, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari e dal giudizio della Corte dei conti ai termini dell'art. 83 della legge, una pena pecuniaria non maggiore di L. 1000.

La pena è inflitta con decreto emesso dal capo dell'amministrazione centrale.

Il decreto deve essere registrato alla Corte dei conti ed eseguito mediante ritenuta in via amministrativa sulle competenze dei funzionari.

Dei decreti emessi per dette penalità, le amministrazioni centrali danno comunicazione alla Direzione generale del tesoro».

La pena pecuniaria prevista nel primo comma dell'art. 337 soprariportato è stata elevata, da ultimo, di duecentoquaranta volte dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, con assorbimento del precedente aumento disposto dalla legge 10 dicembre 1953, n. 936 (sessanta volte).

86G0139

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1986.

Scioglimento dell'assemblea generale e del comitato di gestione dell'unità sanitaria locale n. 17 di Portofino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che gli organi dell'U.S.L. n. 17 di Portofino (Genova) non sono riusciti a deliberare su diversi adempimenti tra i quali la mancata approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 1986, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono gli estremi per far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del citato ente;

Visti gli articoli 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

L'assemblea generale ed il comitato di gestione della U.S.L. n. 17 di Portofino (Genova) sono sciolti.

Art. 2.

Il dott. Bartolomeo Menga è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'U.S.L. n. 17 di Portofino (Genova) fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al presidente, al comitato di gestione ed all'assemblea generale di detta unità sanitaria locale.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1986

COSSIGA

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Gli organi dell'U.S.L. n. 17 di Portofino (Genova), si sono rivelati incapaci di provvedere all'amministrazione di quella struttura sanitaria, determinando una grave situazione di crisi che, sin dall'origine, si è appalesata di difficile soluzione.

Infatti, l'assemblea generale non riusciva a validamente deliberare nelle sedute del 4 e 6 febbraio, del 27 maggio e del 9 ottobre 1985, in ordine a diversi adempimenti obbligatori per legge, tra i quali la approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 1986.

Il prefetto, con nota n. 4384 del 10 dicembre 1985, notificata a tutti i consiglieri, convocava d'ufficio l'assemblea generale affinché provvedesse ai citati adempimenti, al fine di evitare i provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

La relativa seduta, fissata per il giorno 6 gennaio u.s., risultava ancora una volta infruttuosa.

Il prefetto di Genova ha, pertanto, proposto lo scioglimento degli organi della citata U.S.L., disponendone nel contempo la sospensione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma secondo, legge 23 dicembre 1978, n. 833 e 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano i presupposti per addivenire allo scioglimento di detti organi, essendosi verificata una persistente violazione degli obblighi ad essi imposti dalla legge, in virtù del complessivo dettato degli articoli 49 della legge n. 833 succitata e n. 323 del testo unico delle leggi comunali e provinciali del 1915, n. 148.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto, col quale si provvede allo scioglimento dell'assemblea generale e del comitato di gestione dell'U.S.L. n. 17 di Portofino (Genova) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'U.S.L. stessa nella persona del dott. Bartolomeo Menga.

Roma, addì 24 gennaio 1986

Il Ministro dell'interno: SCALFARO

86A1104

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 14 ottobre 1985.

Modificazioni ai decreti ministeriali 28 aprile 1980 e 13 febbraio 1984 concernenti i programmi e le modalità della prova di idoneità di cui all'art. 4 della legge 7 febbraio 1979, n. 48, istitutiva dell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed aggiuntive;

Visto il regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 26 febbraio 1977, n. 39, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, recante: «Modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti»;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295: «Nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni»;

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 48, istitutiva dell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione;

Vista le legge 26 gennaio 1980, n. 13 «Modifiche alle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private»;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576: «Riforma della vigilanza sulle assicurazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1980 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 dell'8 agosto 1980), registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1980, registro n. 5 Industria, foglio n. 241, concernente i programmi e le modalità della prova di idoneità di cui all'art. 4 della citata legge 7 febbraio 1979, n. 48, istitutiva dell'Albo nazionale degli agenti di assicurazione;

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1982 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 giugno 1982), registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1982, registro n. 7 Industria, foglio n. 301, recante modifiche alle disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale 28 aprile 1980 sia per quanto attiene alle norme procedurali, sia per quanto si riferisce alle materie di esame dell'anzidetta prova di idoneità;

Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 1984, registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 1984, registro n. 2 Industria, foglio n. 217, recante modifiche alle disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale 28 aprile 1980, per quanto attiene allo svolgimento delle funzioni di segreteria della commissione di cui all'art. 4 della ripetuta legge 7 febbraio 1979, n. 48;

Ritenuta l'opportunità, alla luce dell'esperienza fino ad ora maturata, di una più puntuale articolazione del programma di esame di detta prova di idoneità;

Ritenuta altresì l'opportunità di consentire agli impiegati della sesta qualifica funzionale in servizio presso la direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo di svolgere le funzioni di segreteria della commissione d'esame sopra richiamata;

Sentita la commissione consultiva per l'albo agenti di assicurazione;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 5 del decreto ministeriale 28 aprile 1980, nelle premesse meglio precisato, è così sostituito:

«Il programma di esame verte sui seguenti argomenti:

MATERIE GIURIDICHE

1) L'Albo degli agenti di assicurazione (legge 7 febbraio 1979, n. 48).

2) Il rapporto di agenzia nella disciplina collettiva (accordo nazionale agenti in vigore ed art. 1742 e seguenti del codice civile):

la figura e i compiti dell'agente;
il diritto di esclusiva nel contratto di agenzia;
lo scioglimento del contratto di agenzia;
l'indennità di fine rapporto e il diritto di rivalsa;
i collaboratori dell'agente;
il subagente;
la cassa di previdenza (convenzione nazionale del 24 giugno 1953);
la Cassa di pensione per gli agenti professionisti di assicurazione costituita il 29 novembre 1975;
i mediatori di assicurazione (legge 28 novembre 1984, n. 792).

3) La legislazione sulle assicurazioni private (decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 - legge 10 giugno 1978, n. 295 - legge 12 agosto 1982, n. 576):

le imprese di assicurazione: loro natura (imprese pubbliche e imprese private) e forma;
l'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa (ramo vita e ramo danni);
la vigilanza governativa: il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'ISVAP;
i provvedimenti sanzionatori (sanzioni amministrative e penali);
il divieto di distrazione e di abbuoni provvigionali nel ramo vita.

4) L'assicurazione obbligatoria per il ramo R.C. auto:

i soggetti obbligati all'assicurazione;
il certificato di assicurazione, il contrassegno e l'attestazione dello stato di rischio;
le condizioni generali di polizza.

5) Gli aspetti giuridici del contratto di assicurazione (art. 1882 e seguenti del codice civile):

la proposta di assicurazione;
la prova del contratto;
i soggetti del contratto: contraente, assicurato e beneficiario;
le dichiarazioni precontrattuali del contraente;
l'aggravamento del rischio;
l'assicurazione parziale;
il pagamento del premio;
l'obbligo di avviso e salvataggio;
il dolo o la colpa grave;
la coassicurazione e l'assicurazione presso diversi assicuratori;
la surroga dell'assicuratore;
la riassicurazione.

6) Nozioni tributarie:

le imposte sulle assicurazioni (con esclusione delle aliquote) nei diversi rami;
il regime di detraibilità fiscale dei premi "vita" ed "infortuni".

MATERIE TECNICHE

(da individuare in numero di tre nel decreto ministeriale che indice la sessione di esame)

Ramo vita

1) Funzione economica dell'assicurazione e diversi bisogni soddisfatti dai principali tipi di polizza.

2) Principi generali:

a) il premio: cenni sulle basi statistiche e finanziarie;
b) nozioni di premio puro, caricamenti e premi di tariffa;
c) la riserva matematica.

3) Condizioni generali di polizza.

4) Riscatto, riduzione e concessione di prestiti.

5) Le assicurazioni individuali (forme tradizionali, indicizzate e rivalutabili):

a) assicurazione per il caso morte ("vita intera" e "temporanea");
b) assicurazione per il caso vita e assicurazione mista: concetti fondamentali sulle assicurazioni di rendita;
c) nozioni di assicurazioni complementari (morte a causa di infortunio, invalidità).

Ramo infortuni

1) L'infortunio e le sue conseguenze sulla capacità lavorativa: problema economico da risolvere attraverso l'assicurazione privata (indipendentemente dall'assicurazione infortuni di legge).

2) La definizione dell'infortunio e delle sue conseguenze indennizzabili.

3) Somme assicurate.

4) Le condizioni generali di assicurazione. Polizze individuali e cumulative.

5) Concetti di causa dell'infortunio, concausa e preesistenza.

6) L'assunzione del rischio (professionale e/o extraprofessionale) e la determinazione del premio.

7) Il verificarsi del danno e la sua liquidazione.

Ramo R.C.D.

1) La responsabilità civile e l'obbligazione risarcitoria: problema economico da risolvere attraverso l'assicurazione.

2) La responsabilità oggetto di assicurazione:

a) la responsabilità extracontrattuale verso terzi (al di fuori R.C.A. obbligatoria);
b) la responsabilità civile del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti soggetti all'INAIL.

3) Condizioni generali di assicurazioni relative alla garanzia RCT ed a quella RCO.

4) Le caratteristiche e la struttura della tariffa RCD.

5) Obbligo d'avvisare l'assicuratore al verificarsi del danno, gestione della lite, prescrizione dei diritti dell'assicurato.

6) Liquidazione del danno alla persona ed alle cose.

Ramo R.C. auto

1) Portata dell'obbligo di assicurazione.

2) Documenti assicurativi.

3) Risarcimento del danno.

4) Fondo di garanzia per le vittime della strada.

5) Condizioni generali di polizza.

6) Struttura tariffaria: principali norme comuni e specifiche ai singoli settori della tariffa.

Ramo incendio

1) Condizioni di assicurazione:

a) principali definizioni (incendio, esplosione, scoppio, fabbricato, macchinario e merci);
b) rischio assicurato;
c) esclusioni;
d) cose assicurabili a condizioni speciali;
e) obblighi dell'assicurato in caso di sinistro;
f) valutazione del danno.

2) Tariffa incendio rischi ordinari:

a) rischi ascrivibili ai vari settori;
b) principali disposizioni generali relative ai singoli settori di tariffa;
c) nozioni sulle garanzie complementari.

Ramo furto

1) Delitti contro il patrimonio (furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita); tipologia dei furti con rottura o scasso, con chiave e simili, con scalata, con introduzione clandestina, con destrezza, con strappo o scippo.

2) Concetti tecnici: caratteristiche costruttive dei locali, mezzi di chiusura.

3) Concetti assicurativi tipici del ramo furto (il singolo rischio, la partita di polizza, le varie forme di assicurazione: a valore intero, a primo rischio relativo ed assoluto).

4) La polizza e le CGA: il rischio assicurato; esclusioni.

5) Il tariffario: cenni sulla struttura e suddivisione (abitazioni, alberghi, ecc.); cenni sulle forme di tariffazione; nozioni relative ad aumenti, sconti, scoperto, franchigia».

Art. 2.

L'articolo unico del decreto ministeriale 13 febbraio 1984, nelle premesse meglio precisato, è così sostituito:

«Le funzioni di segreteria sono svolte da due impiegati della direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo con qualifica funzionale non inferiore alla sesta».

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1985
Registro n. 15 Industria, foglio n. 110

86A1035

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 30 gennaio 1986.

Aggiornamento delle norme tecniche di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, di attuazione della direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'ECOLOGIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, di recepimento della direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 maggio 1985, n. 164, convertito nella legge 25 giugno 1985, n. 322, che stabilisce che l'aggiornamento delle norme tecniche di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, venga effettuato, in base a nuove acquisizioni tecniche e scientifiche, con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per l'ecologia, sentiti l'Istituto superiore di sanità ed il Consiglio superiore di sanità;

Sentiti l'Istituto superiore di sanità ed il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Articolo unico

La lettera *e)* dell'ultimo comma del capitolo generalità delle norme tecniche di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, è sostituita con la seguente:

«*e)* stato del mare o del lago (calmo, leggermente mosso, mosso)».

Dopo il capitolo generalità delle norme tecniche di cui all'allegato 2 al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, è inserito il seguente:

MODALITA DI TRASMISSIONE DEI DATI

Per la trasmissione dei risultati delle analisi eseguite dovrà essere utilizzato esclusivamente l'allegato modello IPA.01 (allegato 3) compilato secondo le seguenti istruzioni:

1) *Avvertenze generali.*

I dati numerici vanno riportati negli appositi spazi allineando le cifre a destra; le indicazioni numeriche con cifre decimali, ove previste, vanno riportate tenendo conto della virgola già prestampata tra le caselle.

Il modello va sottoscritto dal responsabile del laboratorio chimico e dal responsabile del laboratorio micrografico e nell'apposito spazio va riportata la data di compilazione della scheda.

2) *Norme di compilazione.*

Quadro *A*: Struttura che effettua le analisi:

presidio o servizio multizonale/laboratorio di igiene e profilassi: denominazione della struttura come individuata nell'ambito della USL;

USL di appartenenza: codice della USL desunto dalla tabella di decodifica di cui all'allegato 4.

Quadro *B*: Estremi del punto di campionamento:

Regione (o provincia autonoma) - Provincia: denominazione e relativo codice sia della regione che della provincia: entrambi desunti dalla tabella di decodifica di cui all'allegato 5; per le province autonome di Trento e Bolzano il codice va riportato nel campo «Regione»;

comune: denominazione e relativo codice ISTAT;

punto di prelievo: riportare il numero assegnato al punto di prelievo;

data/ora di prelievo: riportare la data sotto forma di giorno/mese/anno: riportare l'ora del prelievo in ore e minuti primi;

acqua di balneazione: barrare la casella cui si riferisce il punto di campionamento.

Quadro *C*: dati ambientali del punto di prelievo:

temperatura: riportare, in gradi centigradi, la temperatura dell'aria e dell'acqua; le eventuali frazioni di grado vanno arrotondate (esempio per 15,5 riportare 16; per 20,4 riportare 20);

vento: indicare la direzione di provenienza utilizzando esclusivamente le iniziali dei quattro punti cardinali (N, S, E, W) o le possibili combinazioni delle stesse (esempio per nord-est riportare NE, per ovest-sud-ovest riportare WSW, ecc.); l'intensità del vento va riportata in metri al secondo (sono consentiti due decimali);

stato del mare/lago: barrare la casella corrispondente allo stato del mare/lago nel momento in cui si effettua il prelievo;

corrente superficiale: indicare il verso ove è diretta utilizzando le iniziali dei quattro punti cardinali o le possibili combinazioni delle stesse; l'intensità della corrente va espressa in metri al secondo (sono consentiti due decimali).

Quadro *D*: Analisi effettuate:

coliformi totali, coliformi fecali, streptococchi fecali/100 ml: riportare i valori risultanti dalle analisi; qualora si debba segnalare un valore superiore a quello riportato far precedere al valore il segno › (maggiore);

salmonelle: barrare la casella corrispondente all'esito della ricerca qualora sia stata effettuata;

pH: riportare il valore rilevato; sono previste due cifre intere e due cifre decimali;

colorazione: barrare la casella corrispondente al colore delle acque («normale» in assenza di variazioni anomale del colore; «anormale» in tutti gli altri casi);

trasparenza: il valore va espresso in metri e frazioni di metro;

oli minerali:

in presenza di tracce o quantità non dosabili di oli barrare la casella [N.D.];

in assenza di oli riportare il valore 0,000;

in tutti gli altri casi riportare il valore risultante dalle analisi;

sostanze tensioattive:

in presenza di tracce o quantità non dosabili di tensioattivi barrare la casella [N.D.];

in assenza di tensioattivi riportare il valore 0,000;

in tutti gli altri casi riportare il valore risultante dalle analisi.

fenoli:

in presenza di tracce o quantità non dosabili barrare la casella [N.D.];

in assenza di odore specifico riportare il valore 0,000;

in tutti gli altri casi riportare il valore risultante dalle analisi;

ossigeno disciolto: riportare il valore rilevato: sono previste tre cifre intere e due cifre decimali.

Il modello IPA.01 di rilevazione dei risultati delle analisi, la tabella di decodifica delle unità sanitarie locali e la tabella di decodifica delle regioni, province autonome e province, allegate al presente decreto, sono parti integranti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e ne costituiscono rispettivamente gli allegati 3, 4 e 5.

Roma, addì 30 gennaio 1986

Il Ministro della sanità
DEGAN

Il Ministro per l'ecologia
ZANONE

ALLEGATO 3

IPA. 01

RILEVAZIONE RISULTATI DELLE ANALISI DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE

(D.P.R. 8 GIUGNO 1982, N. 470)

A STRUTTURA CHE EFFETTUA LE ANALISI

PRESIDIO O SERVIZIO MULTIZONALE/LABORATORIO

DI IGIENE E PROFILASSI ____

1 U.S.L. DI APPARTENENZA ____ DENOMINAZIONE ____ CODICE

B ESTREMI DEL PUNTO DI CAMPIONAMENTO

2 REGIONE ____ DENOMINAZIONE ____ CODICE

3 PROVINCIA ____ DENOMINAZIONE ____ CODICE

4 COMUNE ____ DENOMINAZIONE ____ CODICE

5 PUNTO DI PRELIEVO ____ NUMERO

6 DATA/ORA DI PRELIEVO ____ GG MM AA / HH MM

7 ACQUA DI BALNEAZIONE ____ MARE ☐ LAGO ☐ FIUME ☐

C DATI AMBIENTALI DEL PUNTO DI PRELIEVO

8 TEMPERATURA ____ ARIA ____ °C ACQUA ____ °C

9 VENTO ____ DIREZIONE ____ INTENSITÀ m/s ____ , ____

10 STATO DEL MARE/LAGO ____ CALMO ☐ LEGGERMENTE MOSSO ☐ MOSSO ☐

11 CORRENTE SUPERFICIALE ____ DIREZIONE ____ INTENSITÀ m/s ____ , ____

D ANALISI EFFETTUATE

12 COLIFORMI TOTALI/100 ml ....

13 COLIFORMI FECALI/100 ml ....

14 STREPTOCOCCHI FECALI/100 ml ....

15 SALMONELLE/1 l .... ☐ PRESENTI ☐ ASSENTI

16 PH .... ____ , ____

17 COLORAZIONE .... ☐ NORMALE ☐ ANORMALE

18 TRASPARENZA m .... ____ , ____

19 OLI MINERALI mg/l .... N.D. / ____ , ____

20 SOSTANZE TENSIOATTIVE mg/l .... N.D. / ____ , ____

21 FENOLI mg/l .... N.D. / ____ , ____

22 OSSIGENO DISCIOLTO (% SATURAZIONE O_2) .... ____ , ____

DATA DI COMPILAZIONE

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO CHIMICO

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO MICROGRAFICO

ALLEGATO 4

TABELLA DI DECODIFICA DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI

PIEMONTE

Denominazione USL	Codice USL
0001 - Torino centro	001
0024 - Collegno-Grugliasco	024
0025 - Rivoli	025
0026 - Venaria	026
0027 - Ciriè	027
0028 - Settimo Torinese	028
0029 - Gassino-Torinese	029
0030 - Chieri	030
0031 - Carmagnola	031
0032 - Moncalieri	032
0033 - Nichelino	033
0034 - Orbassano	034
0035 - Giaveno	035
0036 - Susa	036
0037 - Lanzo Torinese	037
0038 - Cuorgnè	038
0039 - Chivasso	039
0040 - Ivrea	040
0041 - Caluso	041
0042 - Perosa Argentina	042
0043 - Torre Pellice	043
0044 - Pinerolo	044
0045 - Vercelli	045
0046 - Santhià	046
0047 - Biella	047
0048 - Cossato	048
0049 - Borgosesia	049
0050 - Gattinara	050
0051 - Novara	051
0052 - Galliate	052
0053 - Arona	053
0054 - Borgomanero	054
0055 - Pallanza	055
0056 - Domodossola	056
0057 - Omegna	057
0058 - Cuneo	058
0059 - Dronero	059
0060 - Borgo S. Dalmazzo	060
0061 - Savigliano	061
0062 - Fossano	062
0063 - Saluzzo	063
0064 - Bra	064
0065 - Alba	065
0066 - Mondovì	066
0067 - Ceva	067
0068 - Asti	068
0069 - Nizza Monferrato	069
0070 - Alessandria	070
0071 - Valenza	071
0072 - Tortona	072
0073 - Novi Ligure	073
0074 - Ovada	074
0075 - Acqui Terme	075
0076 - Casale Monferrato	076

VALLE D'AOSTA

Denominazione USL	Codice USL
0001 - Aosta	001

LOMBARDIA

Denominazione USL	Codice USL
0001 - Luino	001
0002 - Cittiglio	002
0003 - Varese	003
0004 - Arcisate	004
0005 - Angera	005
0006 - Gallarate	006
0007 - Tradate	007
0008 - Busto Arsizio	008
0009 - Saronno	009
0010 - Olgiate Comasco	010
0011 - Como	011
0012 - Cantù	012
0013 - Giussano	013
0014 - Merate	014
0015 - Ponte Lambro	015
0016 - Lecco	016
0017 - Bellano	017
0018 - Menaggio	018
0019 - Dongo	019
0020 - Chiavenna	020
0021 - Morbegno	021
0022 - Sondrio	022
0023 - Tirano	023
0024 - Bormio	024
0025 - Clusone	025
0026 - Albino	026
0027 - Zogno	027
0028 - Ponte S. Pietro	028
0029 - Bergamo	029
0030 - Seriate	030
0031 - Lovere	031
0032 - Treviglio	032
0033 - Romano Lombardo	033
0034 - Chiari	034
0035 - Palazzolo Oglio	035
0036 - Iseo	036
0037 - Breno	037
0038 - Gardone Val Trompia	038
0039 - Nozza	039
0040 - Salò	040
0041 - Brescia	041
0042 - Orzinuovi	042
0043 - Leno	043
0044 - Montichiari	044
0045 - Asola	045
0046 - Guidizzolo	046
0047 - Mantova	047
0048 - Ostiglia	048
0049 - Suzzara	049
0050 - Viadana	050
0051 - Cremona	051
0052 - Casalmaggiore	052
0053 - Crema	053
0054 - Codogno	054
0055 - Sant'Angelo Lodigiano	055
0056 - Lodi	056
0057 - Melegnano	057
0058 - Cernusco sul Naviglio	058
0059 - Cassano d'Adda	059
0060 - Vimercate	060
0061 - Carate Brianza	061
0062 - Meda	062
0063 - Desio	063
0064 - Monza	064
0065 - Sesto S. Giovanni	065
0066 - Cinisello Balsamo	066
0067 - Garbagnate Milanese	067
0068 - Rho	068

Denominazione USL	Codice USL
0069 - Parabiago	069
0070 - Legnano	070
0071 - Castano Primo	071
0072 - Magenta	072
0073 - Abbiategrasso	073
0074 - Corsico	074
7501 - Milano	075
0076 - Rozzano	076
0077 - Pavia	077
0078 - Vigevano	078
0079 - Voghera	079
0080 - Campione d'Italia	080
7502 - Milano	081
7503 - Milano	082
7504 - Milano	083
7505 - Milano	084
7506 - Milano	085
7507 - Milano	086
7508 - Milano	087
7509 - Milano	088
7510 - Milano	089
7511 - Milano	090
7512 - Milano	091
7513 - Milano	092
7514 - Milano	093
7515 - Milano	094
7516 - Milano	095
7517 - Milano	096
7518 - Milano	097
7519 - Milano	098
7520 - Milano	099

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Denominazione USL	Codice USL
0001 - Centro sud Bolzano	001
0002 - Ovest Merano	002
0003 - Nord Bressanone	003
0004 - Est Brunico	015

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Denominazione USL	Codice USL
0001 - Val di Fiemme	004
0002 - Valle di Primiero	005
0003 - Bassa Valsugana e Tesino	006
0004 - Alta Valsugana	007
0005 - Valle dell'Adige	008
0006 - Valle di Non	009
0007 - Val di Sole	010
0008 - Delle Giudicarie	011
0009 - Alto Garda e Ledro	012
0010 - Vallagarina	013
0011 - Ladino di Fassa	014

VENETO

Denominazione USL	Codice USL
0001 - Pieve di C.	001
0002 - Agordo	002
0003 - Belluno	003
0004 - Feltre	004
0005 - Bassano del Grappa	005
0006 - Thiene	006
0007 - Valdagno	007
0008 - Vicenza	008
0009 - Noventa Vicentina	009
0010 - Treviso	010
0011 - Oderzo	011
0012 - Pieve di Soligo	012
0013 - Asolo	013
0014 - Portogruaro	014
0015 - S. Donà di Piave	015
0016 - Venezia	016
0017 - Mirano	017
0018 - Dolo	018
0019 - Cittadella	019
0020 - Camposampiero	020
0021 - Padova	021
0022 - Este	022
0023 - Conselve	023
0024 - Colognola ai Colli	024
0025 - Verona	025
0026 - Bussolengo	026
0027 - Bovolone	027
0028 - Legnago	028
0029 - Badia Polesine	029
0030 - Rovigo	030
0031 - Adria	031
0032 - Chioggia	032
0033 - Isola della Scala	033
0034 - Arzignano	034
0035 - Asiago	035
0036 - Venezia Terraferma	036

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Denominazione USL	Codice USL
0001 - Triestina	001
0002 - Goriziana	002
0003 - Carnica	003
0004 - Gemonese	004
0005 - Cividalese	005
0006 - Sandanielese	006
0007 - Udinese	007
0008 - Bassa Friuliana	008
0009 - Sanvitese	009
0010 - Maniaghese e Spilimberghese	010
0011 - Pordenone	011
0012 - Del Livenza Sacile	012

LIGURIA

Denominazione USL	Codice USL
0001 - Ventimiglia	001
0002 - Sanremo	002
0003 - Imperia	003
0004 - Albenga	004
0005 - Pietra Ligure	005
0006 - Carcare	006
0007 - Savona	007
0008 - Voltri	008
0009 - Sestri Ponente	009
0010 - Bolzaneto	010
0011 - Sampierdarena	011
0012 - Genova	012
0013 - Genova	013
0014 - Genova	014
0015 - Genova	015
0016 - Genova	016
0017 - Rapallo	017
0018 - Chiavari	018
0019 - La Spezia	019
0020 - Sarzana	020

EMILIA-ROMAGNA

Denominazione USL	Codice USL
0001 Castelsangiovanni	001
0002 Piacenza	002
0003 Fiorenzuola d'Arda	003
0004 Parma	004
0005 Fidenza	005
0006 - Valtaro Valceno	006
0007 - Langhirano	007
0008 - Montecchio Emilia	008
0009 - Reggio Emilia	009
0010 - Guastalla	010
0011 - Correggio	011
0012 - Scandiano	012
0013 - Castelnuovo ne' Monti	013
0014 - Carpi	014
0015 - Finale Emilia	015
0016 - Modena	016
0017 - Sassuolo	017
0018 - Pavullo nel Frignano	018
0019 - Vignola	019
0020 - Casalecchio di Reno	020
0021 - Porretta Terme	021
0022 - San Lazzaro di Savena	022
0023 - Imola	023
0024 - Budrio	024
0025 - S. Giorgio di Piano	025
0026 - S. Giovanni in Persiceto	026
0027 - Bologna ovest	027
0028 - Bologna nord	028
0029 - Bologna est	029
0030 - Centro	030
0031 - Ferrara	031
0032 - Portomaggiore	032
0033 - Codigoro	033
0034 - Copparo	034
0035 - Ravenna	035
0036 - Lugo	036
0037 - Faenza	037
0038 - Forlì	038
0039 - Cesena	039
0040 - Rimini nord	040
0041 - Riccione	041

TOSCANA

Denominazione USL	Codice USL
0001 - Lunigiana	001
0002 - Area di Massa e Carrara	002
0003 - Versilia	003
0004 - Garfagnana	004
0005 - Media Valle del Serchio	005
0006 - Piana di Lucca	006
0007 - Val di Nievole	007
0008 - Area Pistoiese	008
0009 - Area Pratese	009
10/A - Firenze area Fiorentina A	010
10/B - Firenze area Fiorentina B	011
10/C - Firenze area Fiorentina C	012
10/D - Firenze area Fiorentina D	013
10/E - Firenze area Fiorentina E	014
10/F - Sub area Fiorentina F	015
10/G - Sub area Fiorentina G	016
10/H - Chianti Fiorentino	017
0011 - Mugello-Valdisieve	018
0012 - Area Pisana	019
0013 - Area Livornese	020
0014 - Bassa Val di Cecina	021
0015 - Alta Val di Cecina	022
0016 - Val d'Era	023
0017 - Valdarno Inferiore	024
0018 - Bassa Val d'Elsa	025
0019 - Alta Val d'Elsa	026
20/A - Valdarno Superiore sud	027
20/B - Valdarno Superiore nord	028
0021 - Casentino	029
0022 - Val Tiberina	030
0023 - Area Aretina nord	031
0024 - Val di Chiana est	032
0025 - Val di Cornia	033
0026 - Arcipelago Toscano	034
0027 - Colline Metallifere	035
0028 - Area Grossetana	036
0029 - Colline dell'Albenga	037
0030 - Area Senese	038
0031 - Val di Chiana	039
0032 - Amiata	040

UMBRIA

Denominazione USL	Codice USL
0001 - Alta Valle del Tevere	001
0002 - Altochiascio Gubbio	002
0003 - Perugino	003
0004 - Valle Umbra nord	004
0005 - Valle Umbra sud	005
0006 - Trasimeno	006
0007 - Media Valle del Tevere	007
0008 - Spoletino	008
0009 - Valnerina	009
0010 - Orvietano	010
0011 - Basso Tevere Umbro	011
0012 - Conca Ternana	012

MARCHE

Denominazione USL	Codice USL
0001 - Novafeltria	001
0002 - Macerata Feltria	002
0003 - Pesaro	003
0004 - Fano	004
0005 - Urbino	005
0006 - Fossombrone	006
0007 - Cagli	007
0008 - Senigallia	008
0009 - Falconara	009
0010 - Jesi	010
0011 - Fabriano	011
0012 - Ancona	012
0013 - Osimo	013
0014 - Recanati	014
0015 - Macerata	015
0016 - Civitanova Marche	016
0017 - Porto Sant'Elpidio	017
0018 - S. Severino Marche	018
0019 - Tolentino	019
0020 - Camerino	020
0021 - Fermo	021
0022 - S. Benedetto del Tronto	022
0023 - Amandola	023
0024 - Ascoli Piceno	024

LAZIO

Denominazione USL	Codice USL
VT01 - Montefiascone	001
VT02 - Tarquinia	002
VT03 - Viterbo	003
VT04 - Vetralla	004
VT05 - Civitacastellana	005
RI01 - Rieti	006
RI02 - Poggio Mirteto	007
RI03 - Fiumata Petrella Salto	008
RM01 - Esquilino	009
RM02 - Flaminio	010
RM03 - Macao	011
RM04 - Montesacro Tufello	012
RM05 - Italia	013
RM06 - Torpignattara	014
RM07 - Prenestino	015
RM08 - Casilino	016
RM09 - Appio	017
RM10 - Tuscolano	018
RM11 - Ostiense	019
RM12 - Colle di Mezzo	020
RM13 - Ostia Lido	021
RM14 - Fiumicino	022
RM15 - Portuense	023
RM16 - Monteverde	024
RM17 - Trionfale	025
RM18 - Centro	026
RM19 - Primavalle	027
RM20 - Cassia	028
RM21 - Civitavecchia	029
RM22 - Bracciano	030
RM23 - Riano	031
RM24 - Monterotondo	032
RM25 - Guidonia	033
RM26 - Tivoli	034
RM27 - Subiaco	035
RM28 - Palestrina	036
RM29 - Frascati	037
RM30 - Colleferro	038
RM31 - Velletri	039
RM32 - Ciampino	040
RM33 - Pomezia	041
RM34 - Genzano	042
RM35 - Nettuno	043
LT01 - Aprilia	044
LT02 - Cisterna	045
LT03 - Latina	046
LT04 - Priverno	047
LT05 - Terracina	048
LT06 - Formia	049
FR01 - Anagni	050
FR02 - Alatri	051
FR03 - Ferentino	052
FR04 - Frosinone	053
FR05 - Ceccano	054
FR06 - Ceprano	055
FR07 - Sora	056
FR08 - Atina	057
FR09 - Pontecorvo	058
FR10 - Cassino	059

ABRUZZO

Denominazione USL	Codice USL
0001 - Atri	001
0002 - Avezzano	002
0003 - Castel di Sangro	003
0004 - Chieti	004
0005 - Giulianova	005
0006 - L'Aquila	006
0007 - Lanciano	007
0008 - S. Omero	008
0009 - Ortona	009
0010 - Penne	010
0011 - Pescara	011
0012 - Popoli	012
0013 - Sulmona	013
0014 - Teramo	014
0015 - Vasto	015

MOLISE

Denominazione USL	Codice USL
0001 - Venafro	001
0002 - Agnone	002
0003 - Isernia	003
0004 - Boiano	004
0005 - Campobasso	005
0006 - Larino	006
0007 - Termoli	007

CAMPANIA

Denominazione USL	Codice USL
0001 - Ariano Irpino	001
0002 - S. Angelo dei Lombardi	002
0003 - Atripalda	003
0004 - Avellino	004
0005 - Benevento	005
0006 - Airola	006
0007 - Telese	007
0008 - Morcone	008
0009 - S. Bartolomeo in Galdo	009
0010 - Teano	010
0011 - Vairano Scalo	011
0012 - Piedimonte Matese	012
0013 - Sessa Aurunca	013
0014 - Capua	014
0015 - Caserta	015
0016 - Maddaloni	016
0017 - Marcianise	017
0018 - S. Maria Capua Vetere	018
0019 - Casal di Principe	019
0020 - Aversa	020
0021 - Ischia	021
0022 - Pozzuoli	022
0023 - Giugliano in Campania	023
0024 - Frattamaggiore	024
0025 - Afragola	025
0026 - Casoria	026
0027 - Pomigliano d'Arco	027
0028 - Nola	028
0029 - Pollena Trocchia	029
0030 - Portici	030
0031 - San Giorgio a Cremano	031
0032 - Torre del Greco	032
0033 - San Giuseppe Vesuviano	033
0034 - Pompei	034

Denominazione USL	Codice USL
0035 - Castellammare di Stabia	035
0036 - Sant'Agnello	036
0037 - Napoli	037
0038 - Napoli	038
0039 - Napoli	039
0040 - Napoli	040
0041 - Napoli	041
0042 - Napoli	042
0043 - Napoli	043
0044 - Napoli	044
0045 - Napoli	045
0046 - Napoli	046
0047 - Mercato S. Severino	047
0048 - Cava dei Tirreni	048
0049 - Amalfi	049
0050 - Nocera Inferiore	050
0051 - Scafati	051
0052 - Sarno	052
0053 - Salerno	053
0054 - Battipaglia	054
0055 - Eboli	055
0056 - Contursi-Valva	056
0057 - Padula-Sala C.	057
0058 - Roccadaspide	058
0059 - Vallo della Lucania	059
0060 - Agropoli	060
0061 - Sapri	061

PUGLIA

Denominazione USL	Codice USL
FG01 - Torremaggiore	001
FG02 - San Severo	002
FG03 - S. Giov. Rotondo	003
FG04 - Vieste	004
FG05 - Manfredonia	005
FG06 - Lucera	006
FG07 - Troia	007
FG08 - Foggia	008
FG09 - Accadia	009
FG10 - Cerignola	010
FG11 - Trinitapoli	011
BA01 - Barletta	012
BA02 - Canosa	013
BA03 - Andria	014
BA04 - Trani	015
BA05 - Corato	016
BA06 - Molfetta	017
BA07 - Altamura	018
BA08 - Bitonto	019
BA09 - Bari	020
BA10 - Bari	021
BA11 - Bari	022
BA12 - Modugno	023
BA13 - Triggiano	024
BA14 - Acquaviva	025
BA15 - Mola	026
BA16 - Monopoli	027
BA17 - Gioia del Colle	028
BA18 - Putignano	029
TA01 - Castellaneta	030
TA02 - Massafra	031
TA03 - Martina Franca	032
TA04 - Taranto	033
TA05 - Taranto	034
TA06 - Grottaglie	035
TA07 - Manduria	036
BR01 - Fasano	037
BR02 - Ostuni	038
BR03 - Francavilla Fontana	039
BR04 - Brindisi	040
BR05 - Mesagne	041
BR06 - S. Pietro Vernotico	042
LE01 - Lecce	043
LE02 - Campisalentina	044
LE03 - Copertino	045
LE04 - S. Cesario di Lecce	046
LE05 - Martano	047
LE06 - Nardò	048
LE07 - Galatina	049
LE08 - Maglie	050
LE09 - Poggiardo	051
LE10 - Ugento	052
LE11 - Casarano	053
LE12 - Tricase	054
LE13 - Gallipoli	055

BASILICATA

Denominazione USL	Codice USL
0001 - Venosa	001
0002 - Potenza	002
0003 - Villa d'Agri di Marsicovetere	003
0004 - Lagonegro	004
0005 - Senise	005
0006 - Matera	006
0007 - M. Jonico	007

CALABRIA

Denominazione USL	Codice USL
0001 - Praia a Marc	001
0002 - Castrovillari	002
0003 - Trebisacce	003
0004 - S. Marco Argentano	004
0005 - Corigliano Scalo	005
0006 - Acri	006
0007 - Possano Scalo	007
0008 - Rende	008
0009 - Cosenza	009
0010 - Cetraro	010
0011 - Amantea	011
0012 - Rogliano	012
0013 - S. Giovanni in Fiore	013
0014 - Cirò Marina	014
0015 - Botricello	015
0016 - Crotone	016
0017 - Lamezia Terme	017
0018 - Catanzaro	018
0019 - Chiaravalle Centrale	019
0020 - Soverato	020

Denominazione USL	Codice USL
0021 - Serra San Bruno	021
0022 - Vibo Valentia	022
0023 - Tropea	023
0024 - Siderno	024
0025 - Polistena	025
0026 - Gioia Tauro	026
0027 - Taurianova	027
0028 - Locri	028
0029 - Villa S. Giovanni	029
0030 - Melito Porto Salvo	030
0031 - Reggio Calabria	031

SICILIA

Denominazione USL	Codice USL
0001 - Trapani	001
0002 - Pantelleria	002
0003 - Marsala	003
0004 - Mazara del Vallo	004
0005 - Castelvetrano	005
0006 - Alcamo	006
0007 - Sciacca	007
0008 - Ribera	008
0009 - Bivona	009
0010 - Casteltermini	010
0011 - Agrigento	011
0012 - Canicattì	012
0013 - Licata	013
0014 - San Cataldo	014
0015 - Mussomeli	015
0016 - Caltanissetta	016
0017 - Gela	017
0018 - Nicosia	018
0019 - Enna	019
0020 - Agira	020
0021 - Piazza Armerina	021
0022 - Vittoria	022
0023 - Ragusa	023
0024 - Modica	024
0025 - Noto	025
0026 - Siracusa	026
0027 - Augusta	027
0028 - Lentini	028
0029 - Caltagirone	029
0030 - Palagonia	030
0031 - Paternò	031
0032 - Adrano	032
0033 - Gravina di Catania	033
0034 - Catania	034
0035 - Catania	035
0036 - Catania	036
0037 - Acireale	037
0038 - Giarre	038
0039 - Bronte	039
0040 - Taormina	040
0041 - Messina	041
0042 - Messina	042
0043 - Milazzo	043
0044 - Lipari	044
0045 - Barcellona Pozzo di Gotto	045
0046 - Patti	046
0047 - Mistretta	047
0048 - Sant'Agata di Militello	048
0049 - Cefalù	049
0050 - Petralia Sottana	050
0051 - Termini Imerese	051
0052 - Bagheria	052
0053 - Corleone	053
0054 - Lercara Friddi	054
0055 - Partinico	055
0056 - Carini	056
0057 - Misilmeri	057
0058 - Palermo	058
0059 - Palermo	059
0060 - Palermo	060
0061 - Palermo	061
0062 - Palermo	062

SARDEGNA

Denominazione USL	Codice USL
0001 - Sassari	001
0002 - Alghero	002
0003 - Tempio Pausania	003
0004 - Olbia	004
0005 - Ozieri	005
0006 - Macomer	006
0007 - Nuoro	007
0008 - Siniscola	008
0009 - Lanusei	009
0010 - Sorgono	010
0011 - Isili	011
0012 - Ghilarza	012
0013 - Oristano	013
0014 - Ales	014
0015 - Guspini	015
0016 - Iglesias	016
0017 - Carbonia	017
0018 - Senorbi	018
0019 - Sanluri	019
0020 - Cagliari	020
0021 - Cagliari	021
0022 - Quartu Sant'Elena	022

ALLEGATO 5

TABELLA DI DECODIFICA DELLE REGIONI PROVINCE AUTONOME E PROVINCE

	Codice
Regione Piemonte	010
Provincia di Torino	01
Provincia di Vercelli	02
Provincia di Novara	03
Provincia di Cuneo	04
Provincia di Asti	05
Provincia di Alessandria	06
Regione Valle D'Aosta	020
Provincia di Aosta	07
Regione Lombardia	030
Provincia di Varese	12
Provincia di Como	13
Provincia di Sondrio	14
Provincia di Milano	15
Provincia di Bergamo	16
Provincia di Brescia	17
Provincia di Pavia	18
Provincia di Cremona	19
Provincia di Mantova	20
Provincia autonoma di Bolzano	041
Provincia autonoma di Trento	042

	Codice
Regione Veneto	050
Provincia di Verona	23
Provincia di Vicenza	24
Provincia di Belluno	25
Provincia di Treviso	26
Provincia di Venezia	27
Provincia di Padova	28
Provincia di Rovigo	29
Regione Friuli-Venezia Giulia	060
Provincia di Pordenone	93
Provincia di Udine	30
Provincia di Gorizia	31
Provincia di Trieste	32
Regione Liguria	070
Provincia di Imperia	08
Provincia di Savona	09
Provincia di Genova	10
Provincia di La Spezia	11
Regione Emilia-Romagna	080
Provincia di Piacenza	33
Provincia di Parma	34
Provincia di Reggio Emilia	35
Provincia di Modena	36
Provincia di Bologna	37
Provincia di Ferrara	38
Provincia di Ravenna	39
Provincia di Forlì	40
Regione Toscana	090
Provincia di Massa-Carrara	45
Provincia di Lucca	46
Provincia di Pistoia	47
Provincia di Firenze	48
Provincia di Livorno	49
Provincia di Pisa	50
Provincia di Arezzo	51
Provincia di Siena	52
Provincia di Grosseto	53
Regione Umbria	100
Provincia di Perugia	54
Provincia di Terni	55
Regione Marche	110
Provincia di Pesaro Urbino	41
Provincia di Ancona	42
Provincia di Macerata	43
Provincia di Ascoli Piceno	44
Regione Lazio	120
Provincia di Viterbo	56
Provincia di Rieti	57
Provincia di Roma	58
Provincia di Latina	59
Provincia di Frosinone	60
Regione Abruzzo	130
Provincia di L'Aquila	66
Provincia di Teramo	67
Provincia di Pescara	68
Provincia di Chieti	69
Regione Molise	140
Provincia di Isernia	94
Provincia di Campobasso	70
Regione Campania	150
Provincia di Caserta	61
Provincia di Benevento	62
Provincia di Napoli	63
Provincia di Avellino	64
Provincia di Salerno	65
Regione Puglia	160
Provincia di Foggia	71
Provincia di Bari	72
Provincia di Taranto	73
Provincia di Brindisi	74
Provincia di Lecce	75
Regione Basilicata	170
Provincia di Potenza	76
Provincia di Matera	77
Regione Calabria	180
Provincia di Cosenza	78
Provincia di Catanzaro	79
Provincia di Reggio Calabria	80
Regione Sicilia	190
Provincia di Trapani	81
Provincia di Palermo	82
Provincia di Messina	83
Provincia di Agrigento	84
Provincia di Caltanissetta	85
Provincia di Enna	86
Provincia di Catania	87
Provincia di Ragusa	88
Provincia di Siracusa	89
Regione Sardegna	200
Provincia di Sassari	90
Provincia di Nuoro	91
Provincia di Oristano	95
Provincia di Cagliari	92

86A0874

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 31 gennaio 1986.

Istituzione del registro nazionale per le varietà della specie Cartamo (Carthamus Tinctorius L.).

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, sulla disciplina della attività sementiera, ed in particolare l'art. 19 che prevede la facoltà di istituire per ciascuna specie di coltura registri di varietà allo scopo di permettere la identificazione;

Visto l'art. 28 della legge 20 aprile 1976, n. 195, che reca modifiche al citato art. 19 della legge n. 1096/1971;

Considerato che per le varietà della specie Cartamo (Carthamus Tinctorius L.), è stata chiesta l'istituzione del registro delle varietà;

Ritenuto di accogliere la richiesta medesima;

Decreta:

Art. 1.

È istituito il registro delle varietà della specie Cartamo (Carthamus Tinctorius L.) allo scopo di identificare le variet_ stesse.

Art. 2.

Ai fini dell'iscrizione delle varietà di Cartamo nel registro i caratteri da rilevarsi per determinare la differenziabilità, la omogeneità e la stabilità, sono i seguenti:

Fusto:

* Altezza pianta (cm)
Altezza parte fusto non ramificato (cm)
Altezza parte fusto ramificato (cm)
* Uniformità della taglia
Resistenza all'allettamento
* Numero nodi sul fusto non ramificato
* Numero ramificazioni
Lunghezza I ramificazione
* Numero foglie I ramificazione

Capolino:

Diametro capolino principale (cm)
Altezza capolino principale (cm)
* Numero semi capolino principale
* Numero capolini secondari
* Numero capolini terziari
Numero totale capolini
Diametro capolini secondari (mm) (X)
Altezza capolini secondari (mm) (X)

Ciclo biologico:

Emergenza - fioritura (giorni)
Fioritura - maturazione (giorni)

Acheni:

* Colore di fondo
Pericarpo (%)
Mandorla (%)
Rapporto mandorla/guscio (%)
Olio sul seme intero (%)
Proteine sul seme intero
Peso 1000 semi (g)

Art. 3.

Ai fini della certificazione delle varietà di Cartamo i caratteri da prendersi in considerazione sono quelli elencati al precedente art. 2 segnati con asterisco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1986

Il Ministro: PANDOLFI

86A1107

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 3 febbraio 1986.

Proroga del periodo di prova degli esperti per le visite e prove ai mezzi di trasporto in regime di temperatura controllata.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visti i propri decreti:

27 febbraio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 6 marzo 1985;
9 agosto 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 30 agosto 1985,

con i quali sono stati nominati in prova gli esperti per le visite e prove ai mezzi di trasporto in regime di temperatura controllata;

Considerato che, da un primo esame, è risultato un elevato squilibrio operativo fra i vari esperti, conseguente alla ubicazione dei locali di prova — con maggiori difficoltà per le zone centromeridionali — ed alle necessità temporali per l'attrezzaggio degli stessi locali;

Considerato altresì che non è ancora uniformata la procedura interpretativa delle norme e la verbalizzazione tipo delle visite e prove, e che solo dal mese di febbraio 1986 sarà possibile mettere a raffronto l'operatività dei singoli esperti, in quanto appunto verranno uniformati i verbali di visita e prova;

Considerato pertanto che è necessario prorogare il periodo di prova ai fini della conferma della nomina sulla base di una valutazione di merito della operatività svolta dagli esperti;

Decreta:

La scadenza del periodo di prova degli esperti di cui ai predetti decreti 27 febbraio 1985 e 9 agosto 1985 viene prorogata al 30 settembre 1986.

Restano invariate le prescrizioni sulle varie modalità operative stabilite nei decreti sopracitati.

Roma, addì 3 febbraio 1986

Il Ministro: SIGNORILE

NOTE

Nota al dispositivo:

Il decreto proroga, al 30 settembre 1986:

la scadenza di cui all'art. 3 del D.M. 9 agosto 1985. L'art 1 elenca i nominativi degli esperti;
la scadenza di cui all'art. 5 del medesimo D.M. 9 agosto 1985, riferita all'art. 3 del D.M. 27 febbraio 1985, concernente altro gruppo di esperti nominati con detto decreto.

86A1105

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Ritiro della riserva formulata dall'Italia al momento del deposito dello strumento di ratifica della convenzione sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi militari in caso di pluralità di cittadinanza, fatta a Strasburgo il 6 maggio 1963.

In data 27 febbraio 1968, in base ad autorizzazione disposta con legge 4 ottobre 1966, n. 876, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 31 ottobre 1966, era stato depositato a Strasburgo, presso il Segretario generale del consiglio d'Europa, lo strumento di ratifica dell'Italia relativo alla convenzione sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi militari in caso di pluralità di cittadinanza, fatta a Strasburgo il 6 maggio 1963.

Al momento del deposito dello strumento di ratifica l'Italia aveva formulato le seguenti riserve di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 dell'annesso alla convenzione:

«Le Gouvernement italien fait usage des réserves 1, 2 et 4 figurant à l'Annexe à la Convention et, en conséquence, se réserve:

de subordonner la perte de sa nationalité prévue aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 1er à la condition que la personne intéressée réside habituellement ou fixe sa résidence habituelle à quelque moment que ce soit en dehors de son territoire, à moins que, s'agissant d'une acquisition par manifestation expresse de volonté, la même personne soit dispensée par l'autorité compétente de la condition de résider habituellement à l'étranger; (paragrafo 1)

de ne pas considérer comme une option au sens de l'article 1er, la déclaration souscrite par la femme en vue d'acquérir la nationalité du mari au moment et par l'effet du mariage; (paragrafo 2)

de ne pas appliquer les dispositions des articles 1er et 2 de la présente Convention lorsque l'épouse de l'un des ses ressortissants a acquis une nouvelle nationalité, aussi longtemps que son mari conserve la nationalité de cette Partie.» (paragrafo 4).

A seguito dell'introduzione sul piano interno di nuove norme in materia di diritto di famiglia (legge 19 maggio 1975, n. 151) e di cittadinanza (legge 21 aprile 1983, n. 123), l'Italia, conformemente all'art. 8, paragrafo 2, della convenzione, ha notificato al Segretario generale del consiglio d'Europa, in data 16 dicembre 1985, il ritiro della riserva di cui al sopra citato paragrafo 4, come segue:

«A la suite de l'introduction de nouvelles dispositions en matière de Droit de Famille (Loi 151/1975) et de nationalité (Loi 123/1983), l'Italie, usant de la faculté prévue à l'article 8, paragraphe 2 de la Convention désire retirer la réserve figurant au paragraphe 4 de l'Annexe à la Convention».

Rimangono quindi operanti, per l'Italia, le sole riserve di cui ai sopra citati paragrafi 1 e 2 dell'annesso alla convenzione.

86A1018

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sostituzione del commissario liquidatore della società di assicurazioni e riassicurazioni SAER S.p.a., in Roma

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1986 l'avv. Giuliano Pompa è stato nominato commissario liquidatore della Società di assicurazioni e riassicurazioni SAER S.p.a., in sostituzione dell'avv. Giuseppe Lo Sardo, dimissionario.

Al nuovo commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso mensile di L. 2.000.000 a titolo di acconto delle competenze spettantegli per l'opera prestata. Il compenso definitivo sarà erogato al termine delle operazioni liquidatorie, ai sensi del decreto ministeriale 27 novembre 1976.

86A1145

Sostituzione del commissario liquidatore della S.m.a. APAL, in Roma

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1986 il dott. Carlo Andò è stato nominato commissario liquidatore della S.m.a. APAL, in Roma, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Lo Sardo, dimissionario.

Al nuovo commissario liquidatore spetta, a carico della liquidazione, oltre al rimborso delle spese, un compenso mensile di L. 2.000.000 a titolo di acconto delle competenze spettantegli per l'opera prestata.

Il compenso definitivo sarà erogato al termine delle operazioni liquidatorie, ai sensi del decreto ministeriale 27 novembre 1976.

86A1144

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'«Istituto G. Toniolo di studi superiori» in Milano, ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Milano 14 dicembre 1985, l'«Istituto G. Toniolo di studi superiori» in Milano, è autorizzato ad accettare la donazione disposta in suo favore dal sig. Gilberto Visani, consistente in tre lotti di terreno siti nel comune di Camaiore (Lucca).

86A1090

MINISTERO DELLA SANITÀ

Conferimento di ricompense «Al merito della sanità pubblica»

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1986, sulla proposta del Ministro della sanità, è stata conferita la medaglia d'oro «Al merito della sanità pubblica» a:

Consiglio superiore di sanità;

Associazione italiana donatori organi;

Scuola «Edoardo e Virginia Agnelli» per infermieri professionali;

Busnello Francesco - alla memoria;

Gobbato Francesca - alla memoria.

86A0691

MINISTERO DEL TESORO

Modificazioni allo statuto del Banco di Sardegna e della sezione speciale di credito agrario, della sezione autonoma di credito fondiario e della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità.

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1986 sono state approvate le modifiche degli articoli 2, 17, 18, 20, 28, 29 e 32 dello statuto del Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Cagliari, nonché le modifiche degli articoli 6, 9 e 14 dello statuto della sezione speciale di credito agrario; degli articoli 4, 8 e 13 dello statuto della sezione autonoma di credito fondiario e degli articoli 4, 8 e 13 dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità.

86A1071

MINISTERO DEL TESORO

N. 29

Corso dei cambi del 12 febbraio 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1607 —	1607 —	1607 —	1607 —	1607 —	1607 —	1607 —	1607 —	1607 —	1607 —
Marco germanico	680,83	680,83	681,10	680,83	680,75	680,74	680,65	680,83	680,83	680,83
Franco francese	222 —	222 —	221,90	222 —	222 —	222,01	222,02	222 —	222 —	222 —
Fiorino olandese	602,86	602,86	603 —	602,86	603 —	602,93	603 —	602,86	602,86	602,85
Franco belga	33,253	33,253	33,27	33,253	33,25	33,25	33,259	33,253	33,253	33,25
Lira sterlina	2277 —	2277 —	2279 —	2277 —	2278 —	2277,75	2278,50	2277 —	2277 —	2277 —
Lira irlandese	2059,75	2059,75	2062 —	2059,75	2060 —	2059,87	2060 —	2059,75	2059,75	—
Corona danese	184,74	184,74	184,90	184,74	184,75	184,75	184,76	184,74	184,74	184,75
Dracma	11,10	11,10	11,10	11,10	—	—	11,098	11,10	11,10	—
E.C.U.	1472,50	1472,50	1473,90	1472,50	1472,50	1472,50	1472,50	1472,50	1472,50	1472,50
Dollaro canadese	1149,25	1149,25	1150 —	1149,25	1149 —	1149,17	1149,10	1149,25	1149,25	1149,25
Yen giapponese	8,642	8,642	8,65	8,642	8,645	8,64	8,643	8,642	8,642	8,65
Franco svizzero	817,27	817,27	818 —	817,27	817 —	817,26	817,25	817,27	817,27	817,27
Scellino austriaco	96,81	96,81	96,85	96,81	96,75	96,77	96,74	96,81	96,81	96,81
Corona norvegese	218,63	218,63	218,50	218,63	218,50	218,64	218,65	218,63	218,63	218,63
Corona svedese	215,48	215,48	215,75	215,48	215,50	215,45	215,42	215,48	215,48	215,48
FIM	303,60	303,60	303,75	303,60	303,75	303,65	303,75	303,60	303,60	
Escudo portoghese	10,48	10,48	10,45	10,48	10,50	10,47	10,46	10,48	10,48	10,48
Peseta spagnola	10,809	10,809	10,82	10,809	10,80	10,80	10,809	10,809	10,809	10,80
Dollaro australiano	1102,50	1102,50	1104 —	1102,50	1103 —	1103 —	1103,50	1102,50	1102,50	1102,50

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 febbraio 1986

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1607 —
Marco germanico	680,74
Franco francese	222,01
Fiorino olandese	602,93
Franco belga	33,256
Lira sterlina	2277,75
Lira irlandese	2059,875
Corona danese	184,75
Dracma	11,099
E.C.U.	1472,50
Dollaro canadese	1149,175
Yen giapponese	8,642
Franco svizzero	817,26
Scellino austriaco	96,775
Corona norvegese	218,64
Corona svedese	215,45
FIM	303,65
Escudo portoghese	10,47
Peseta spagnola	10,809
Dollaro australiano	1103 —

Media dei titoli del 12 febbraio 1986

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	54,500
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1971-86	96,825
» 6% » » 1972-87	91,625
» 9% » » 1975-90	91 —
» 9% » » 1976-91	89,550
» 10% » » 1977-92	90,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	94,200
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	89,500
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16%	100,300
» » » 1-6-1981/86 16%	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	89,075
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,500
» » » » EFIM 1-8-1988	102 —
» » » » 1- 3-1982/86	99,950
» » » » 1- 5-1982/86	100,525
» » » » 1- 6-1982/86	100,500
» » » » 1- 7-1982/86	100,450
» » » » 1- 7-1983/86	100,050
» » » » 1- 8-1982/86	100,550
» » » » 1- 8-1983/86	100,050
» » » » 1- 9-1982/86	100,675
» » » » 1- 9-1983/86	100,450
» » » » 1-10-1982/86	101 —
» » » » 1-10-1983/86	100,100
» » » » 1-11-1982/86	100,600
» » » » 1-12-1982/86	101 —
» » » » 1- 1-1983/87	101,675
» » » » 1- 2-1983/87	101,450
» » » » 1- 3-1983/87	101,475
» » » » 1- 4-1983/87	101,150
» » » » 1- 5-1983/87	101,150
» » » » 1- 6-1983/87	101,325
» » » » 1-11-1983/87	100,750
» » » » 1-12-1983/87	100,850
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1984/88	100,400
» » » » 1- 2-1984/88	101,200
» » » » 1- 3-1984/88	100,300
» » » » 1- 4-1984/88	100,425
» » » » 1- 5-1984/88	100,300
» » » » 1- 6-1984/88	99,925
» » » » 1- 7-1983/88	102,100
» » » » 1- 8-1983/88	102 —
» » » » 1- 9-1983/88	101,925
» » » » 1-10-1983/88	101,925
» » » » 1- 7-1983/90	98,050
» » » » 1-11-1983/90	103,500
» » » » 1-12-1983/90	103,550
» » » » 1- 1-1984/91	103,450
» » » » 1- 2-1984/91	103,450
» » » » 1- 3-1984/91	101,675
» » » » 1- 4-1984/91	101,700
» » » » 1- 5-1984/91	101,650
» » » » 1- 6-1984/91	101,750
» » » » 1- 7-1984/91	100,650
» » » » 1- 8-1984/91	100,750
» » » » 1- 9-1984/91	100,600
» » » » 1-10-1984/91	100,700
» » » » 1-11-1984/91	100,675
» » » » 1-12-1984/91	100,100
» » » » 1- 1-1992	99,750
» » » » 1- 2-1992	97,150
» » » » 1- 2-1995	98,775
» » » » 1- 3-1995	95,400
» » » » 1- 4-1995	95,350
Buoni Tesoro Pol. 14 % 1- 4-1986	99,925
» » » 13,50% 1- 7-1986	99,975
» » » 13,50% 1-10-1986	100 —
» » » 12,50% 1- 1-1987	99,650
» » » 12 % 1- 2-1988	97,850
» » » 12 % 1- 3-1988	97,700
» » » 12,25% 1- 5-1988	97,650
» » » 12,50% 1- 7-1988	98,400
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98,100
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	115,200
» » » » 22-11-1982/89 13%	113,100
» » » » 1983/90 11,50%	112,500
» » » » 1984/91 11,25%	111,825
» » » » 1984/92 10,50%	109,250

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M12026

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nella provincia di Messina

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 6 settembre 1984 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nella provincia di Messina;

Visto il decreto ministeriale in data 29 settembre 1984 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

È approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nella provincia di Messina, nell'ordine appresso indicato:

1) Giglio Francesco	punti	162,192	su 186
2) Centonze Gaspare	»	161,140	»
3) Laurenza Giovanni	»	157,711	»
4) Mazzella Claudio	»	157,605	»
5) De Petris Desiderio	»	157,066	»
6) Circosta Lorenzo (art. 15 della legge 8 giugno 1962, n. 604)	»	155 —	»
7) Zaccardi Leonzio	»	155 —	»
8) Chindamo Giuseppe	»	151,137	»
9) Carollo Antonio	»	145,691	»
10) Mangiapane Antonino	»	144,370	»
11) Melandri Eligio	»	144,319	»
12) Carusi Agostino	»	142,393	»
13) Mazzarella Giuseppe	»	141,621	»
14) Boianelli Fernando	»	141,027	»
15) Serraglio Giovanni	»	139,773	»
16) Zarcone Vincenzo	»	139,381	»
17) Rizzo Guido	»	138,459	»
18) Piizzi Tommaso	»	137,932	»
19) Caldarella Antonino	»	135,775	»
20) Compagnucci C. Filippo	»	132,909	»
21) Bramanti Ennio	»	117,684	»
22) Scaffidi Abbate	»	100,476	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1985

p. *Il Ministro:* CIAFFI

86A1077

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università dell'Aquila

È indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di quinto livello retributivo funzionale presso l'istituto di fisica tecnica della facoltà di ingegneria dell'Università degli studi dell'Aquila, area tecnico-scientifica, profilo operatore tecnico.

Titolo di studio: diploma di qualifica professionale o attestato di qualifica rilasciato ai sensi della legge n. 845/1978.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi dell'Aquila, servizio del personale, piazza dell'Annunziata, 1, 67100 L'Aquila, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo presso i locali dell'Università degli studi dell'Aquila, piazza dell'Annunziata, 1, 67100 L'Aquila, alle ore 8,30 a partire dal sessantesimo giorno non festivo successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi dell'Aquila.

È indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di quarto livello retributivo funzionale presso l'istituto di fisica tecnica della facoltà di ingegneria dell'Università degli studi dell'Aquila, area tecnico-scientifica, profilo agente tecnico.

Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi dell'Aquila, servizio del personale, piazza dell'Annunziata, 1, 67100 L'Aquila, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami avranno luogo presso i locali dell'Università degli studi dell'Aquila, piazza dell'Annunziata, 1, 67100 L'Aquila, alle ore 8,30 a partire dal sessantesimo giorno non festivo successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi dell'Aquila.

86A1116

Concorso a tre posti di aiuto bibliotecario presso l'Università di Udine

È indetto pubblico concorso, per esami, a tre posti di aiuto bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche universitarie (sesta qualifica funzionale) presso l'Università degli studi di Udine.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Udine, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Udine.

86A1117

Concorso a due posti di bidello presso l'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma

È indetto pubblico concorso, per titoli, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo del personale della carriera ausiliaria dei bidelli (terza qualifica funzionale) per due posti presso l'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma.

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al direttore dell'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma, piazza Lauro de Bosis n. 15, 00194 Roma, Foro italico, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Dette domande dovranno essere inviate esclusivamente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Istituto superiore statale di educazione fisica di Roma.

86A1118

Diario della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di millecentoquindici borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle Università italiane.

La prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di millecentoquindici borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle Università italiane, indetto con decreto ministeriale 24 gennaio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 29 novembre 1983, si svolgerà nel giorno sottoindicato per il settore disciplinare — n. 1 politica ed economia dei trasporti — di scienze politiche.

Convocazione: giorno 3 marzo 1986 alle ore 9 presso l'Università «La Sapienza» facoltà scienze politiche, piazzale Aldo Moro n. 5, Roma.

86A1156

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Trento

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Trento, facoltà di economia e commercio, gruppo di discipline n. 21, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 25 marzo 1985, si svolgeranno presso la facoltà di economia e commercio, via Verdi n. 26, Trento, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 6 marzo 1986, ore 9;
seconda prova scritta: 7 marzo 1986, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università di Trento, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 121, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 25 marzo 1985, si svolgeranno presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Trento a Mesiano di Povo (Trento), secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 10 marzo 1986, ore 10,30;
seconda prova: 11 marzo 1986, ore 10,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Trento, facoltà di giurisprudenza, gruppo di discipline n. 8, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 25 marzo 1985, si svolgeranno presso la facoltà di giurisprudenza, via S. Croce n. 65, Trento, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 24 marzo 1986, ore 9;
seconda prova: 25 marzo 1986, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Trento, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 29, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 25 marzo 1985, si svolgeranno presso la facoltà di lettere e filosofia, via S. Croce n. 65, Trento, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 2 aprile 1986, ore 9;
seconda prova: 3 aprile 1986, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Trento, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 33, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 25 marzo 1985, si svolgeranno presso la facoltà di lettere e filosofia, via S. Croce n. 65, Trento, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 25 marzo 1986, ore 9;
seconda prova: 26 marzo 1986, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Trento, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 46, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 25 marzo 1985, si svolgeranno presso la facoltà di lettere e filosofia, via S. Croce n. 65, Trento, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 22 aprile 1986, ore 9;
seconda prova: 23 aprile 1986, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Trento, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 84, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 25 marzo 1985, si svolgeranno presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, Università di Trento, Povo (Trento), secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 17 marzo 1986, ore 10;
seconda prova: 18 marzo 1986, ore 8.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Trento, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 91, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 25 marzo 1985, si svolgeranno presso la sede della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali a Povo (Trento), secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 19 marzo 1986, ore 8,30;
seconda prova: 20 marzo 1986, ore 8,30.

86A1155

MINISTERO DEI TRASPORTI

Modificazione al bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti amministrativi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e riapertura dei termini per la presentazione delle domande.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente norme di accesso alla dirigenza statale;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 4 settembre 1985, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti amministrativi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Vista la deliberazione n. 1551 della Corte dei conti in data 8 maggio 1985, con la quale è stato, tra l'altro, affermato che i requisiti di partecipazione ai concorsi per primo dirigente debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione delle domande e, comunque, non oltre il giorno precedente quello di decorrenza giuridica della nomina a primo dirigente;

Tenuto conto di conseguenza che occorre modificare l'art. 1 del citato decreto ministeriale 20 marzo 1985;

Ravvisata inoltre l'opportunità di riaprire i termini utili per la presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto ministeriale 20 marzo 1985 indicato nelle premesse è così modificato:

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti amministrativi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Al concorso possono partecipare, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche e sociali ovvero di laurea in economia e commercio o titolo equipollente:

a) i dipendenti da pubbliche amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, o da enti pubblici appartenenti a carriera o a qualifica direttiva od alla prima qualifica professionale di cui all'art. 16, terzo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, i quali abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera o qualifica direttiva alla data del 31 dicembre 1984;

b) i professori universitari di ruolo, gli assistenti universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonché i ricercatori universitari con almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica alla suindicata data del 31 dicembre 1984, i quali esplichino la propria attività didattica o di ricerca in una delle discipline attinenti alle lauree sopra specificate;

c) i dirigenti di imprese, pubbliche e private con almeno cinque anni di attività direttiva alla riferita data del 31 dicembre 1984;

d) i liberi professionisti che risultino iscritti da almeno cinque anni alla medesima data del 31 dicembre 1984 nel relativo albo professionale.

Gli aspiranti all'ammissione al concorso, non dipendenti da pubbliche amministrazioni, devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;
2) età non superiore ai 35 anni, salvo i casi di elevazione prevista dalle norme vigenti;
3) godimento dei diritti politici;
4) idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso — ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 — per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso devono essere posseduti sia alla data di decorrenza della nomina che a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 2.

I termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso suddetto sono riaperti per un periodo di trenta giorni, a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 ottobre 1985

Il Ministro: SIGNORILE

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1985
Registro n. 9 Trasporti, foglio n. 252

86A1038

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per esami, a otto posti di primo ispettore nel ruolo del personale della carriera direttiva degli ispettorati del lavoro, riservato a candidati muniti del diploma di laurea in medicina e chirurgia, da destinare nelle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Campania, Puglia e Sardegna.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1971, registro n. 12 Lavoro, foglio n. 37, concernente le nuove piante organiche del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1975, registro n. 1, foglio n. 174, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di ammissione per il personale della carriera direttiva dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato che l'art. 8 della legge 22 agosto 1985, n. 444, autorizza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a bandire concorsi ordinari per l'assunzione di personale nel numero e per le circoscrizioni territoriali indicate nella tabella *C)* allegata alla citata legge;

Ritenuto di dover bandire un concorso pubblico, per esami, a primo ispettore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli ispettorati del lavoro, riservato a candidati muniti del diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

È indetto un concorso pubblico, per esami, a otto posti di primo ispettore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli ispettorati del lavoro, riservato a candidati muniti del diploma di laurea in medicina e chirurgia, da destinare nelle seguenti circoscrizioni territoriali e per i posti a fianco indicati:

Piemonte	posti	1
Liguria	»	1
Lombardia	»	1
Veneto	»	1
Emilia-Romagna	»	1
Campania	»	1
Puglia	»	1
Sardegna	»	1

Ai sensi dell'art. 40 della legge n. 574/1980, comma secondo, il 2% dei posti messi a concorso col presente decreto, è riservato agli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che terminano, senza demerito, la ferma biennale.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) diploma di laurea in medicina e chirurgia, con esclusione di altri titoli di studio ancorché superiori o equipollenti;

2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti) e non superiore ai 35. Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

3) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) godimento dei diritti politici, o non essere incorsi in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

5) idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato all'impiego;

6) assolvimento degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) dei candidati che, già sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, ovvero vice brigadiere, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti.

Art. 2.

Presentazione delle domande.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Sezione II - Via Flavia n. 6, 00100 Roma, redatte sulla prescritta carta da bollo, secondo lo schema allegato al presente decreto, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al predetto indirizzo entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

a) il cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del predetto limite);

c) il domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

l) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

Non verranno prese in considerazione le domande che non contengano l'esatta indicazione del concorso al quale i candidati intendono partecipare, come indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e che non siano redatte in conformità alle disposizioni vigenti per ciò che attiene il bollo.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a riceverla.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione si riserva di accertare, prima della formazione della graduatoria definitiva, l'autenticazione della firma nonché le dichiarazioni del candidato circa il possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice che verrà nominata con successivo decreto ministeriale, sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 4.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed un colloquio.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) patologia del lavoro;

2) igiene del lavoro.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore di tempo.

Il colloquio verterà, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti materie:

1) nozioni di legislazione sociale con particolare riferimento all'igiene e sicurezza del lavoro;

2) elementi di diritto e procedura penale, limitatamente agli istituti connessi alle attribuzioni in materia di vigilanza;

Nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del 25 marzo 1986, sarà data comunicazione mediante avviso, della sede, del giorno e dell'ora in cui si svolgeranno le prove scritte.*

I candidati che abbiano presentato la domanda e ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, muniti di un valido documento di riconoscimento, nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso di cui al precedente comma, per sostenere le prove predette.

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nei giorni che il Ministero stabilirà successivamente e che saranno portati a conoscenza dei singoli candidati unitamente alla comunicazione di cui al successivo art. 5, secondo comma.

Art. 5.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio viene data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, non meno di venti giorni prima di quello in cui essi devono sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga in esso la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nel colloquio.

Art. 6.

Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, sono invitati, nella stessa seduta di esami, a far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Sezione II - Via Flavia n. 6, 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso dei titoli predetti.

Tali titoli sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

I titoli si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 7.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed avrà immediata efficacia.

Saranno dichiarati vincitori del concorso, i primi elencati in graduatoria, nel limite dei posti conferibili e tenendo conto delle riserve previste dalle disposizioni vigenti.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnazioni.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno immediatamente nominati in prova man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984, e destinati presso uno degli uffici indicati nell'art. 1 del presente decreto, salva la sopravvenienza di inefficacia della nomina da parte degli organi di controllo o per difetto dei requisiti previsti per l'ammissione all'impiego.

Dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in ruolo, e non potranno essere trasferiti o distaccati prima di aver compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella sede di prima assegnazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato per altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con decreto motivato del Ministro.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso spetta, durante il periodo di prova a norma delle vigenti disposizioni, il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera direttiva, l'indennità integrativa speciale mensile e gli altri emolumenti.

Agli aventi diritto verranno corrisposte le quote aggiuntive di famiglia per le persone a carico.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

Entro il primo mese di servizio i candidati assunti in prova dovranno presentare o far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione. VIII - Via Flavia n. 6, 00100 Roma, i seguenti documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego in regola con le norme sul bollo:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto. Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito presentare, in sua vece, il certificato, in carta legale, contenente la dichiarazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma. In tal caso il certificato sostitutivo deve essere integrato da una dichiarazione della competente autorità scolastica attestante che il diploma originale non è stato ancora rilasciato.

In luogo del diploma originale o del certificato sostitutivo, potrà essere presentata copia autentica di uno dei detti documenti, in bollo, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita, in carta legale, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato, deve essere legalizzata dal Ministro degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che era in possesso di tal requisito anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale in carta dal bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico, in carta legale, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi della attestazione comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio, invalidi civili o mutilati e invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare in bollo e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Non è valida la presentazione, in luogo di detti documenti, del foglio di congedo.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo e la copia dello stato matricolare, in bollo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato.

La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro.

I concorrenti che si trovino alle armi per il servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti, redatti su carta legale:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato del casellario giudiziale;

d) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6), nonché quelli di cui ai punti *c)* e *d)* del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da altri Ministeri.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso i quali sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

I documenti incompleti o affetti da vizi sanabili dovranno essere regolarizzati a pena di decadenza entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1985

p. *Il Ministro:* LECCISI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1985
Registro n. 20 Lavoro, foglio n. 386

ALLEGATO

Schema esemplificativo della domanda
di partecipazione al concorso
(da redigere in carta da bollo da L. 3.000)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Sezione II - Via Flavia n. 6 - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello)..........................
....
nato a .... (provincia di....................)
il .... domiciliato in.............. c.a.p. ....
(provincia di ....) via.................................. n. ....
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a otto posti di primo ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ispettorati del lavoro, riservato a candidati muniti del diploma di laurea in medicina e chirurgia, da destinare a una delle circoscrizioni territoriali indicate all'art. 1 del presente bando.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, di anni 35, perché (1) ....

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è cittadino italiano;

b) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2)...............;

c) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (3);

d) è in possesso del diploma di........................... conseguito presso .... via..................................
città .... in data ....

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (4)..;

f) non ha mai prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero presta servizio presso l'amministrazione.................................
con la qualifica di .... dal .... ovvero ha prestato servizio presso l'amministrazione.................................
con la qualifica di............................ dal .... al ....
(precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro);

g) si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo (indicare il numero di codice di avviamento postale)...

Data, ...

Firma ....

Visto per l'autenticità della firma (5)..

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che pur avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che ai sensi delle vigenti disposizioni danno titolo alla elevazione del predetto limite di età. Il candidato deve indicare con esattezza tali requisiti.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono e perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(4) Indicare a seconda dei casi: «ha prestato servizio militare», «è attualmente in servizio militare presso il.. »; «non ha prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva»; ovvero «perché, pur dichiarato abile arruolato, gode del congedo o del rinvio in qualità di..................»; ovvero «perché riformato» o «rivedibile».

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

86A1005

Concorso pubblico, per esami, a ventitre posti di primo ispettore nel ruolo del personale della carriera direttiva degli ispettorati del lavoro, riservato a candidati muniti del diploma di laurea in ingegneria, da destinare nelle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria e Sardegna.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1971, registro n. 12 Lavoro, foglio n. 37, concernente le nuove piante organiche del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1975, registro n. 1, foglio n. 174, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di ammissione per il personale della carriera direttiva dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato che l'art. 8 della legge 22 agosto 1985, n. 444, autorizza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a bandire concorsi ordinari per l'assunzione di personale nel numero e per le circoscrizioni territoriali indicate nella tabella *C)* allegata alla citata legge;

Ritenuto di dover bandire un concorso pubblico, per esami, a primo ispettore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli ispettorati del lavoro, riservato a candidati muniti del diploma di laurea in ingegneria;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

È indetto un concorso pubblico, per esami, a ventitre posti di primo ispettore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli ispettorati del lavoro, riservato a candidati muniti del diploma di laurea in ingegneria, da destinare nelle seguenti circoscrizioni territoriali e per i posti a fianco indicati:

Piemonte	posti	3
Liguria	»	1
Lombardia	»	3
Veneto	»	3
Friuli-Venezia Giulia	»	2
Emilia-Romagna	»	1
Toscana	»	2
Marche	»	1
Abruzzo	»	2
Campania	»	1
Puglia	»	1
Calabria	»	2
Sardegna	»	1

Ai sensi dell'art. 40 della legge n. 574/1980, comma secondo, il 2% dei posti messi a concorso col presente decreto, è riservato agli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che terminano, senza demerito, la ferma biennale.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) diploma di laurea in ingegneria, con esclusione di altri titoli di studio, ancorche superiori o equipollenti;

2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti) e non superiore ai 35. Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

3) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) godimento dei diritti politici, o non essere incorsi in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

5) idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato all'impiego;

6) assolvimento degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) dei candidati che, già sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, ovvero vice brigadiere, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti.

Art. 2.

Presentazione delle domande.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Sezione II - Via Flavia n. 6 - 00100 Roma, redatte sulla prescritta carta da bollo, secondo lo schema allegato al presente decreto, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al predetto indirizzo entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

a) il cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del predetto limite);

c) il domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

l) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

Non verranno prese in considerazione le domande che non contengano l'esatta indicazione del concorso al quale i candidati intendono partecipare, come indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e che non siano redatte in conformità alle disposizioni vigenti per ciò che attiene il bollo.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a riceverla.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione si riserva di accertare, prima della formazione della graduatoria definitiva, l'autenticazione della firma nonché le dichiarazioni del candidato circa il possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice che verrà nominata con successivo decreto ministeriale, sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 4.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed un colloquio.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) tecnologie speciali (una delle seguenti, a scelta del candidato):

a) metallurgiche;

b) meccaniche;

c) tessili;

d) del legno;

e) edili.

2) Scienza delle costruzioni.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore di tempo.

Il colloquio verterà, oltre che sulla tecnologia speciale scelta dal candidato per la prova scritta e sulla scienza delle costruzioni, sulle seguenti materie:

1) nozioni generali di fisica e di elettrotecnica in particolare;

2) nozioni generali di legislazione sociale con particolare riferimento all'igiene e sicurezza del lavoro;

3) elementi di diritto e procedura penale, limitatamente agli istituti connessi alle attribuzioni in materia di vigilanza.

Nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del 25 marzo 1986, sarà data comunicazione mediante avviso, della sede, del giorno e dell'ora in cui si svolgeranno le prove scritte.*

I candidati che abbiano presentato la domanda e ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, muniti di un valido documento di riconoscimento, nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso di cui al precedente comma, per sostenere le prove predette.

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nei giorni che il Ministero stabilirà successivamente e che saranno portati a conoscenza dei singoli candidati unitamente alla comunicazione di cui al successivo art. 5, secondo comma.

Art. 5.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio viene data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, non meno di venti giorni prima di quello in cui essi devono sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga in esso la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nel colloquio.

Art. 6.

Titolo di precedenza e di preferenza nella nomina

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtu delle norme vigenti, sono invitati, nella stessa seduta di esami, a far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Sezione II - Via Flavia n. 6, 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso dei titoli predetti.

Tali titoli sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

I titoli si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 7.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed avrà immediata efficacia.

Saranno dichiarati vincitori del concorso, i primi elencati in graduatoria, nel limite dei posti conferibili e tenendo conto delle riserve previste dalle disposizioni vigenti.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnazioni.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno immediatamente nominati in prova man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984, e destinati presso uno degli uffici indicati nell'art. 1 del presente decreto, salva la sopravvenienza di inefficacia della nomina da parte degli organi di controllo o per difetto dei requisiti previsti per l'ammissione all'impiego.

Dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in ruolo, e non potranno essere trasferiti o distaccati prima di aver compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella sede di prima assegnazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato per altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

Ai vincitori del concorso spetta, durante il periodo di prova a norma delle vigenti disposizioni, il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera direttiva, l'indennita integrativa speciale mensile e gli altri emolumenti.

Agli aventi diritto verranno corrisposte le quote aggiuntive di famiglia per le persone a carico.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

Entro il primo mese di servizio i candidati assunti in prova dovranno presentare o far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VIII - Via Flavia n. 6, 00100 Roma, i seguenti documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego in regola con le norme sul bollo:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto. Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito presentare, in sua vece, il certificato, in carta legale, contenente la dichiarazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma. In tal caso il certificato sostitutivo deve essere integrato da una dichiarazione della competente autorità scolastica attestante che il diploma originale non è stato ancora rilasciato.

In luogo del diploma originale o del certificato sostitutivo, potrà essere presentata copia autentica di uno dei detti documenti, in bollo, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita, in carta legale, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato, deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che era in possesso di tal requisito anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico, in carta legale, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi della attestazione comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici de sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio, invalidi civili o mutilati e invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare in bollo e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Non è valida la presentazione, in luogo di detti documenti, del foglio di congedo.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo e la copia dello stato matricolare, in bollo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato.

La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro.

I concorrenti che si trovino alle armi per il servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti, redatti su carta legale:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato del casellario giudiziale;

d) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6), nonché quelli di cui ai punti *c)* e *d)* del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da altri Ministeri.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso i quali sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

I documenti incompleti o affetti da vizi sanabili dovranno essere regolarizzati a pena di decadenza entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1985

p. *Il Ministro:* LECCISI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1985
Registro n. 20 Lavoro, foglio n. 387

ALLEGATO

Schema esemplificativo della domanda
di partecipazione al concorso
(da redigere in carta da bollo da L. 3.000)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Sezione II - Via Flavia n. 6 - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello)........................
....
nato a .... (provincia di.......................)
il .... domiciliato in.............. c.a.p. ....
(provincia di ....) via.................... n. ....
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a ventitre posti di primo ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ispettorati del lavoro, riservato a candidati muniti del diploma di laurea in ingegneria, da destinare a una delle circoscrizioni territoriali indicate all'art. 1 del presente bando.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, di anni 35, perché (1)..

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è cittadino italiano;

b) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2)...............;

c) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (3);

d) è in possesso del diploma di........................... conseguito presso .... via...
città .... in data...;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (4)...;

f) non ha mai prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero presta servizio presso l'amministrazione..............................
con la qualifica di .... dal .... ovvero ha prestato servizio presso l'amministrazione..................................
con la qualifica di .... dal .... al ....
(precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro);

g) si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo (indicare il numero di codice di avviamento postale)...

Data, ...

Firma ....

Visto per l'autenticità della firma (5)...

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che pur avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che ai sensi delle vigenti disposizioni danno titolo alla elevazione del predetto limite di età. Il candidato deve indicare con esattezza tali requisiti.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(4) Indicare a seconda dei casi: «ha prestato servizio militare», «è attualmente in servizio militare presso il................................»; «non ha prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva»; ovvero, «perché, pur dichiarato abile arruolato, gode del congedo o del rinvio in qualità di..........................»; ovvero, «perché riformato» o «rivedibile».

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

86A1004

CORTE DEI CONTI

Concorso speciale pubblico, per esami, ad otto posti di segretario o di revisore nel ruolo della carriera di concetto da destinare agli uffici con sede in Torino.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto presidenziale 18 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 dell'8 novembre 1971, con il quale sono stati stabiliti i nuovi programmi degli esami di ammissione e di passaggio nelle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva della Corte dei conti;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Vista la legge 7 agosto 1985, n. 428, con cui è stata aumentata la dotazione organica del personale dei ruoli della Corte dei conti;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 1985 di ripartizione dei posti recati in aumento con la predetta legge n. 428;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1985, n. 555;

Decreta:

Art. 1.

E indetto un concorso speciale pubblico, per esami, ad otto posti di segretario o revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto della Corte dei conti, da destinare agli uffici della Corte con sede in Torino.

I vincitori saranno assegnati presso la sede predetta ove presteranno servizio per un periodo non inferiore a cinque anni.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Idoneità fisica all'impiego.

D) Diploma di maturità classica o scientifica, di maturità magistrale o tecnica, di maturità professionale per segretario d'amministrazione o per analista contabile o per operatore commerciale ovvero licenza linguistica, con esclusione di titoli equipollenti.

Al presente concorso speciale pubblico potrà partecipare altresì, il personale della Corte dei conti in possesso del titolo di studio prescritto, oppure il personale inquadrato in qualifica immediatamente inferiore in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dell'ex carriera di appartenenza.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, la esclusione dal concorso, con decreto motivato del presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 3.000 e rivolte al presidente della Corte dei conti, debbono essere presentate al segretariato generale della Corte stessa, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittimi la elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione dell'anno e dell'istituto, con relativo indirizzo, presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere la destinazione indicata all'art. 1 ed a prestare servizio presso la predetta sede per un periodo non inferiore a cinque anni.

Il personale della Corte dei conti dovrà dichiarare nella domanda anche la qualifica nella quale è inquadrato, nel caso in cui non sia in possesso del titolo di studio prescritto.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni e l'eventuale recapito telefonico.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito nel precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal segretariato generale, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le dichiarazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

L'esame consta di due prove scritte e di un colloquio.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) nozioni di diritto pubblico (costituzionale ed amministrativo);

2) contabilità generale dello Stato e nozioni di ragioneria applicata alle aziende pubbliche e private.

Il colloquio si svolgerà, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, su:

a) nozioni di diritto privato;

b) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;

c) ordinamento, attribuzioni e funzionamento della Corte dei conti.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non consegua la votazione di almeno sei decimi.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni e modificazioni.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino di tali titoli il possesso.

Art. 8

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al presidente della Corte, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno immediatamente immessi in servizio e dovranno produrre entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso del titolo di studio dichiarato nella domanda e compreso tra quelli prescritti dall'art. 2, lettera *D*);

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva o foglio di congedo illimitato;

g) certificato rilasciato dall'unità sanitaria competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonché copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* e *g)* del presente articolo, come pure copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 10.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 6, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275, e successive modificazioni.

Art. 11.

Le prove scritte d'esame avranno luogo in Torino.

Nella Gazzetta Ufficiale *del 7 aprile 1986 sarà data comunicazione dei locali, del giorno e dell'ora in cui si svolgeranno le prove scritte.*

I concorrenti dovranno, pertanto, consultare la *Gazzetta Ufficiale* sopraindicata sulla quale potrà essere comunicato l'eventuale rinvio della pubblicazione del diario di esame.

Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sarà data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del presidente della Corte dei conti per difetto di requisiti, o del mancato accoglimento della domanda perché non contenente tutte le dichiarazioni precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso sono tenuti a presentarsi nei giorni e nell'ora indicati nell'avviso di cui al precedente comma presso la sede di esame per sostenere le prove scritte.

Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio saranno comunicati il giorno, l'ora e il luogo in cui dovranno sostenerlo almeno venti giorni prima, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Per essere ammessi a sostenere tutte le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851 e successive modificazioni;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 12.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati segretari o revisori in prova per la durata di mesi sei, ai sensi dell'art. 11 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore, saranno esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 31 dicembre 1985

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1986
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 169

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo da L. 3.000
possibilmente dattiloscritta)

Al Presidente della Corte dei conti - Segretariato generale - Via Baiamonti, 25 - 00195 ROMA

Il sottoscritto .... nato a ....
(provincia di ....) il ....
e residente dal (1) .... in ....
(provincia di ....) via .... n. ....
chiede di essere ammesso al concorso speciale pubblico, per esami, ad otto posti di segretario o revisore in prova nel ruolo della carriera di concetto da destinare agli uffici della Corte dei conti con sede in Torino, indetto con decreto presidenziale 31 dicembre 1985.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché ....

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3)................;

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio .... conseguito in data .... presso .... sito in .... via .... n. ....;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente ....;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: ....;

7) appartiene ai ruoli della Corte dei conti con la qualifica (5) ....;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

9) è disposto, in caso di nomina a raggiungere gli uffici della Corte dei conti con sede in Torino ed a prestare servizio nella predetta sede per un periodo non inferiore a cinque anni.

Data, ...

Firma ....

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni ....
....

Visto: si autentica la firma del sig. .... (6)
ed eventuale recapito telefonico.

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso).

(5) Tale dichiarazione è richiesta solo per il personale della Corte dei conti non in possesso del titolo di studio prescritto.

(6) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

86A1081

REGIONE VENETO

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 1

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 1, a:

un posto di assistente medico della divisione di ortopedia e traumatologia;
un posto di aiuto medico della divisione di ostetricia e ginecologia presso lo stabilimento ospedaliero di Pieve di Cadore;
due posti di tecnico di radiologia - operatore professionale di prima categoria - collaboratore;
un posto di psicologo collaboratore - servizio di medicina scolastica.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Pieve di Cadore (Belluno).

86A1041

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 5

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 5, a:

un posto di primario di cardiologia con U.C.I.C. - area funzionale di medicina - presso l'ospedale di Bassano del Grappa;
un posto di coadiutore sanitario del servizio per le tossicodipendenze, area funzionale di medicina;
un posto di veterinario coadiutore - area funzionale di igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale;
un posto di farmacista collaboratore per il settore farmaceutico;
due posti di operatore tecnico - conduttori di caldaie-idraulici.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale, e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Bassano del Grappa (Vicenza).

86A1027

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 8

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 8, a:

un posto di assistente medico (a tempo pieno) per il dipartimento psichiatrico - area funzionale di medicina - disciplina di psichiatria;
un posto di coadiutore sanitario (a tempo pieno) per il settore per la promozione e la tutela della salute nell'età adulta - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica - disciplina organizzazione dei servizi sanitari di base;
due posti di assistente sociale collaboratore per il dipartimento psichiatrico;
tre posti di collaboratore coordinatore amministrativo;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero (a tempo pieno) per il servizio di accettazione e pronto soccorso dello stabilimento ospedaliero di Vicenza - disciplina di chirurgia generale;
un posto di psicologo coadiutore per il settore età evolutiva: servizio neuropsichiatria infantile;
un posto di operatore professionale dirigente - ostetrica capo - stabilimento ospedaliero di Vicenza.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale a rapporto d'impiego dell'U.S.L. in Vicenza.

86A1045

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 10

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 10, a:

quattro posti di aiuto di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto di geriatria;
un posto di aiuto di chirurgia vascolare.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale della U.S.L. in Treviso.

86A1028

Concorso ad un posto di farmacista dirigente - responsabile del settore farmaceutico presso l'unità sanitaria locale n. 21

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, e per trasferimento, ad un posto di farmacista dirigente - responsabile del settore farmaceutico presso l'unità sanitaria locale n. 21.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore per l'amministrazione del personale, concorsi, dell'U.S.L. in Padova.

86A1044

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di assistente tecnico (termotecnico) presso l'unità sanitaria locale n. 9

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assitente tecnico (termotecnico) presso l'unità sanitaria locale n. 9.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Saronno (Varese).

86A1065

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente tecnico (chimico) presso l'unità sanitaria locale n. 9.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente tecnico (chimico).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Saronno (Varese).

86A1066

REGIONE CALABRIA

Concorso a venticinque posti di operatore professionale - infermiere professionale presso il presidio ospedaliero «Scillesi di America» dell'unità sanitaria locale n. 29.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a venticinque posti di operatore professionale - infermiere professionale presso il presidio ospedaliero «Scillesi di America» dell'unità sanitaria locale n. 29.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Scilla (Reggio Calabria).

86A1040

FONDAZIONE «CLINICA DEL LAVORO» DI PAVIA

Annullamento del concorso ad un posto di assistente presso la divisione di recupero e di rieducazione funzionale del centro medico di riabilitazione di Veruno.

È annullato il concorso ad un posto di assistente presso la divisione di recupero e rieducazione funzionale del centro medico di riabilitazione di Veruno (Novara), di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 18 febbraio 1984, alla pag. 1399.

86A1082

OSPEDALE «SAVERIO DE BELLIS» DI CASTELLANA GROTTE

Concorso ad un posto di infermiere/a professionale

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di infermiere/a professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale ufficio concorsi dell'ente in Castellana Grotte (Bari).

86A1043

FONDAZIONE «CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA» DI SAN GIOVANNI ROTONDO

Concorso ad un posto di assistente tecnico

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente tecnico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in San Giovanni Rotondo (Foggia).

86A1042

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
S.S. Appia Km. 258
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO-ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	90.000
- semestrale	L.	50.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	180.000
- semestrale	L.	100.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	75.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	20.000
- semestrale	L.	12.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L.	285.000
- semestrale	L.	160.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	600
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	600

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	25.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.500

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	82.000
Abbonamento semestrale	L.	45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	600

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221